

190465

Leggi - Parte 1 - Anno 2020

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE

del 28 dicembre 2020, n. 16

Legge di stabilità provinciale 2021

[Continua >>>](#)

Repubblica Italiana

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE 28 dicembre 2020 , n. 16

Legge di stabilità provinciale 2021

INDICE

Capo I - Disposizioni in materia di tributi

Art. 1 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, dell'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, e dell'articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Art. 2 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, relativo all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

Art. 3 - Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in materia di canoni di locazione di immobili di proprietà comunale

Art. 5 - Integrazione dell'articolo 23 (Disposizioni relative ai versamenti della tassa automobilistica provinciale e alle rateazioni provinciali nel periodo da marzo ad agosto 2020) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

Capo II - Disposizioni in materia di enti e società

Art. 6 - Modificazioni dell'articolo 48 (Disposizioni in materia di promozione della ricerca e della formazione in ambito sociale) della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25

Art. 7 - Disposizioni relative alla partecipazione nella società Mediocredito Trentino - Alto Adige

Art. 8 - Digitalizzazione dei procedimenti referendari

Capo III - Disposizioni in materia di personale

Art. 9 - Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di disposizioni connesse

Art. 10 - Modificazione dell'articolo 34 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

Art. 11 - Integrazione dell'articolo 10 (Proroga di graduatorie) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 12

Art. 12 - Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), e dell'articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, in materia di personale degli enti locali

Capo IV - Disposizioni in materia di istruzione e cultura

Art. 13 - Concorso per il personale docente della scuola primaria

Art. 14 - Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977) e ulteriori disposizioni in materia di insegnanti supplementari delle scuole dell'infanzia

Art. 15 - *Ulteriori misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Trento*

Art. 16 - *Modificazioni della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977*

Art. 17 - *Sostituzione dell'articolo 16 bis (Fondo straordinario a sostegno dell'ambito dello spettacolo) della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2*

Art. 18 - *Modificazioni della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in materia di scuole musicali*

Capo V - *Disposizioni in materia di salute e politiche sociali*

Art. 19 - *Modificazione dell'articolo 4 ter della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialistici e di personale infermieristico)*

Art. 20 - *Integrazione dell'articolo 16 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

Art. 21 - *Riassetto organizzativo dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari*

Art. 22 - *Modificazioni dell'articolo 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)*

Art. 23 - *Modificazione dell'articolo 41 (Misure per la promozione del lavoro femminile) della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5*

Art. 24 - *Integrazione dell'articolo 25 (Misure urgenti in materia di assegno unico provinciale) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3*

Art. 25 - *Inserimento dell'articolo 31 bis (Misure straordinarie a sostegno delle residenze sanitarie assistenziali) nella legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3*

Art. 26 - *Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento)*

Art. 27 - *Integrazione dell'articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992)*

Capo VI - *Disposizioni in materia di attività economiche e opere pubbliche*

Art. 28 - *Integrazione dell'articolo 19 (Disposizioni per lo sviluppo della larga banda) della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10*

Art. 29 - *Modificazioni della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), e abrogazione di disposizioni connesse*

Art. 30 - *Disposizioni a favore della formazione in ambito turistico svolta da enti bilaterali*

Art. 31 - *Inserimento dell'articolo 12 bis (Misure a sostegno del settore termale trentino) nella legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3*

Art. 32 - *Inserimento dell'articolo 12 ter (Misure a sostegno delle cooperative sociali) nella legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3*

Art. 33 - *Modificazioni dell'articolo 52 (Accordo interregionale per la regolazione del bacino imbrifero del fiume Chiese) della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6*

Art. 34 - *Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)*

Capo VII - *Disposizioni finali e finanziarie*

Art. 35 - *Aiuti di stato*

Art. 36 - *Inserimento dell'articolo 19.1 nella legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)*

Art. 37 - *Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2*

- 3 -

della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Art. 38 - Disposizioni finanziarie

Art. 39 - Entrata in vigore

Tabella A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti il bilancio annuale 2021 e pluriennale 2021 - 2023 (articolo 38)

Tabella B - Riferimento delle spese (articolo 38)

Tabella C - Copertura degli oneri relativi al bilancio di previsione 2021 - 2023 (articolo 38)

Tabella D - Indennità di vacanza contrattuale (articolo 9)

Tabella E - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 37)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I

Disposizioni in materia di tributi

Art. 1

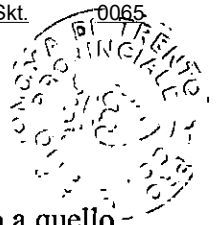
Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, dell'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, e dell'articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. All'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 8 le parole: "e per i cinque successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i sei successivi";
- b) nel comma 9 le parole: "e per i cinque successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i tre successivi";
- c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"9 bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2020 e per i due successivi l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta dell'1,18 per cento per i soggetti passivi che rispettano i requisiti stabiliti dal comma 9, lettera c).";
- d) nel comma 11 le parole: "e per i cinque successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i sei successivi";
- e) nel comma 13 le parole: "e per i sei successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i quattro successivi";
- f) nel comma 14 bis le parole: "Per i cinque periodi di imposta successivi" sono sostituite dalle seguenti: "Per i tre periodi d'imposta successivi".

2. All'articolo 1 della legge provinciale n. 20 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 2 le parole: "e per i cinque successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i tre successivi";



- 4 -

- b) nei commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 5 le parole: "per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per i tre successivi" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per il successivo";
- c) nel comma 3 le parole: "e per i cinque successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i tre successivi".

3. All'articolo 4 della legge provinciale n. 18 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla fine del comma 2 sono inserite le parole: "L'agevolazione prevista da questo comma si applica solo alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2020.";
- b) nel comma 4 le parole: "Le agevolazioni previste dai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "Le agevolazioni previste dai commi 1, 1 bis, 2 e 3".

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, relativo all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. All'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nei commi 1 e 2 le parole: "Per l'anno d'imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni d'imposta 2020 e 2021";
- b) nel comma 3, dopo le parole: "per il periodo d'imposta 2020" sono inserite le seguenti: "e per il successivo".

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 3

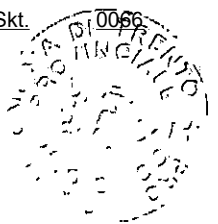
Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. La lettera d bis) del comma 6 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 è sostituita dalla seguente:

"d bis) l'aliquota per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria è fissata nella misura dello 0 per cento."

2. Dopo la lettera b bis) del comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserita la seguente:

"b ter) i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), ad eccezione delle tipologie coincidenti con quelle di cui all'articolo 14 bis di questa legge. La deduzione è applicata per il solo periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente lettera ed esclusivamente ai fabbricati per i quali vi sia coincidenza tra soggetto passivo dell'imposta e gestore dell'attività in essi esercitata, e comunque a condizione che il soggetto passivo stesso presenti, entro il termine di prescrizione del 31 gennaio 2021, una comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, con l'indicazione dei fabbricati e l'attestazione della sussistenza degli altri presupposti previsti dalla presente lettera e dall'articolo 2, comma 4. Si applica l'articolo 10, comma 9. Le disposizioni di questa lettera si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno



- 5 -

dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche."

3. Nella lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021".

4. Nel comma 6 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021".

5. Al comma 6 bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'alinea le parole: "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021";
- b) nella lettera b bis) le parole: "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021";
- c) nella lettera b ter) le parole: "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021";
- d) nella lettera b quater) le parole: "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021";
- e) nella lettera b quinquies) le parole: "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021".

6. Nel comma 6 ter dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021".

7. Nel comma 6 quater dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021".

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

9. Per i fini del comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 18.01 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in materia di canoni di locazione di immobili di proprietà comunale

1. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge provinciale n. 3 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020 e 2021";
- b) alla fine sono inserite le parole: "I comuni nell'applicazione di questo comma tengono conto del diverso grado di limitazione dell'attività alla quale sono state soggette le attività produttive e commerciali nel periodo dell'emergenza sanitaria."

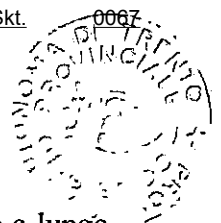
2. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.

Art. 5

Integrazione dell'articolo 23 (Disposizioni relative ai versamenti della tassa automobilistica provinciale e alle rateazioni provinciali nel periodo da marzo ad agosto 2020) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:

"1 bis. In relazione a quanto convenuto nell'ambito della Conferenza delle Regioni e Province autonome e a seguito dell'applicazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 settembre 2020 (Modalità operative per l'acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei



- 6 -

soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente), con riferimento ai periodi tributari in scadenza nei primi dieci mesi dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica provinciale sono versate entro il 15 dicembre 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi. Questo comma si applica anche per i veicoli di proprietà di società di locazione a lungo termine non concessi in locazione nel predetto periodo."

Capo II

Disposizioni in materia di enti e società

Art. 6

Modificazioni dell'articolo 48 (Disposizioni in materia di promozione della ricerca e della formazione in ambito sociale) della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25

1. Nel comma 1 dell'articolo 48 della legge provinciale n. 25 del 2012, dopo le parole: "la Provincia promuove la ricerca" sono inserite le seguenti: "e l'innovazione".

2. Il comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale n. 25 del 2012 è sostituito dal seguente:

"2. Per le finalità del comma 1 la Provincia può stipulare accordi di programma con la Fondazione Franco Demarchi. Questi accordi stabiliscono gli obiettivi da perseguire, gli interventi e le finalità da realizzare, le risorse e le modalità di verifica dei risultati. Nell'ambito degli accordi di programma la Provincia può definire, nel rispetto dello statuto della fondazione, obiettivi d'interesse comune, anche con riferimento a settori di attività della fondazione diversi da quelli previsti dal comma 1, in particolare al fine di orientare l'attività della fondazione medesima al perseguimento degli obiettivi di sostegno dei giovani delineati dalla legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007), con specifico riferimento allo sviluppo delle competenze e al contrasto all'esclusione e all'emarginazione sociale dei giovani, anche tramite l'attivazione di misure per il contrasto della dispersione scolastica e per la prevenzione della diffusione e dell'uso di sostanze stupefacenti nonché di altre dipendenze."

3. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 48 della legge provinciale n. 25 del 2012 sono abrogati.

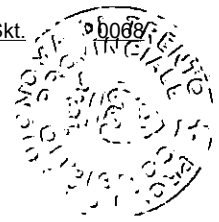
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 7

Disposizioni relative alla partecipazione nella società Mediocredito Trentino - Alto Adige

1. Allo scopo di favorire il rafforzamento del sistema creditizio provinciale, sostenere i processi di crescita dell'economia del territorio trentino e promuovere l'innovazione e la competitività delle imprese trentine, la Provincia è autorizzata ad acquisire quote di partecipazione del capitale sociale detenute da altre pubbliche amministrazioni nella società Mediocredito Trentino - Alto Adige s.p.a., anche per raggiungerne il controllo.

2. A seguito dell'operazione finanziaria prevista dal comma 1, la Provincia, con deliberazione della Giunta provinciale, può cedere parte della propria quota di partecipazione a imprese specializzate in gestione bancaria e finanziaria previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. La cessione è subordinata all'accettazione da parte degli acquirenti di patti parasociali a garanzia del perseguimento dello scopo indicato nel comma 1.



- 7 -

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 22.000.000 di euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 01.03 (Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato).

Art. 8

Digitalizzazione dei procedimenti referendari

1. Nell'ambito del processo di progressiva semplificazione dell'attività amministrativa la Provincia direttamente o, per i profili di carattere tecnologico, attraverso la propria società di sistema promuove la digitalizzazione del procedimento referendario, compresa la percorribilità del voto per corrispondenza, anche in via telematica, con particolare riferimento a quello esercitato dai cittadini residenti all'estero.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede Trentino Digitale con il proprio bilancio.

Capo III

Disposizioni in materia di personale

Art. 9

Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di disposizioni connesse

1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, è autorizzata:

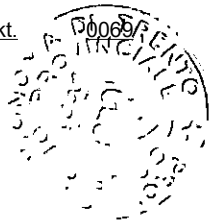
- a) per l'anno 2021 in 233.885.000 euro;
- b) per l'anno 2022 in 233.885.000 euro;
- c) per l'anno 2023 in 233.885.000 euro.

2. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto scuola, compreso quello per garantire le attività didattiche nel rispetto delle misure di sicurezza idonee ad assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19 per l'anno 2021, è autorizzata:

- a) per l'anno 2021 in 525.260.000 euro;
- b) per l'anno 2022 in 508.710.000 euro;
- c) per l'anno 2023 in 508.710.000 euro.

3. La spesa prevista dal comma 1 include la quota del fondo per la valorizzazione delle professionalità del personale destinata alle progressioni economiche e di carriera, comunque denominate, per il personale provinciale del comparto autonomie locali, definita dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 16 (Fondo per la valorizzazione delle professionalità del personale) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18.

4. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse da destinare al riconoscimento delle posizioni retributive maturate nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).



- 8 -

5. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente prevista dall'articolo 87 bis della legge provinciale sulla scuola 2006.

6. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include anche l'indennità di vacanza contrattuale, nella misura percentuale definita ai sensi dell'articolo 1, comma 440, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, corrisposta al personale ivi previsto.

7. E' corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale nella misura percentuale definita ai sensi dell'articolo 1, comma 440, lettera a), della legge n. 145 del 2018, anche al personale degli altri enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale di cui all'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale.

8. I commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 11 (Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, sono abrogati dal 1° gennaio 2021.

9. Per i fini del comma 7 è autorizzata per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 la spesa complessiva di 6.064.600 euro sulle unità di voto di cui alla tabella D.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con gli stanziamenti disposti da questa legge sui capitoli di spesa del personale provinciale del comparto autonomie locali e del comparto scuola.

Art. 10

Modificazione dell'articolo 34 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Nel comma 1 dell'articolo 34 bis della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "nel numero massimo del sei per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel numero massimo del 10 per cento".

Art. 11

Integrazione dell'articolo 10 (Proroga di graduatorie) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 12

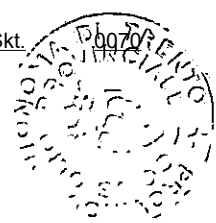
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 12 del 2019 sono inserite le parole: "In relazione alla situazione di emergenza derivante dall'epidemia di COVID-19, le graduatorie individuate da questo comma possono essere ancora utilizzate dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità provinciale 2021 fino al 31 marzo 2021."

Art. 12

Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), e dell'articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, in materia di personale degli enti locali

1. Il comma 3.1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

"3.1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 ter relativamente alle assunzioni di segretari comunali, a decorrere dal 2021, i comuni possono assumere personale nei limiti della spesa sostenuta nel corso del 2019 e secondo quanto previsto da questo articolo."



2. Il comma 3.2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

"3.2. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la cui dotazione di personale non raggiunge lo standard di personale, definito d'intesa tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali, possono assumere personale secondo quanto previsto dalla medesima intesa."

3. Dopo il comma 3.2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono inseriti i seguenti:

"3.2.1. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono assumere personale nei limiti e secondo i criteri e le modalità definiti nell'ambito dell'intesa prevista dal comma 3.2, quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- a) nell'anno 2019 il comune ha raggiunto un obiettivo di risparmio di spesa sulla missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) del bilancio comunale superiore a quello assegnato ai sensi del comma 1 bis, nel limite di tale eccedenza;
- b) il comune continua ad aderire volontariamente a una gestione associata o ricostituisce una gestione associata.

3.2.2. Gli enti locali possono comunque assumere personale a tempo indeterminato e determinato a seguito di cessazione dal servizio di personale necessario per l'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, o per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale o di un servizio i cui oneri sono completamente coperti dalle relative entrate tariffarie a condizione che ciò non determini aumenti di imposte, tasse e tributi, o se il relativo onere è interamente sostenuto attraverso finanziamenti provinciali, dello Stato o dell'Unione europea, nella misura consentita dal finanziamento. Sono sempre ammesse le assunzioni obbligatorie a tutela di categorie protette.

3.2.3. Gli enti locali possono assumere personale a tempo determinato per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o per colmare le frazioni di orario non coperte da personale che ha ottenuto la riduzione dell'orario di servizio, o in caso di comando presso la Provincia o di comando da parte di un comune verso un altro ente con il quale non ha in essere una convenzione di gestione associata.

3.2.4. Con l'intesa di cui al comma 3.2 sono stabiliti i casi in cui i comuni capofila dei servizi associati di polizia locale possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato addetto al predetto servizio."

4. Dopo il comma 3.3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

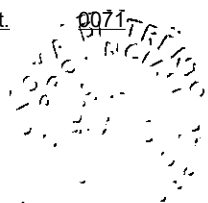
"3.3.1. In considerazione delle peculiarità istituzionali del Comun General de Fascia, l'intesa prevista dal comma 3.2 stabilisce i criteri e le modalità per valutare la dotazione del personale dell'ente e la conseguente eventuale possibilità di assunzione di ulteriore personale. Fino all'approvazione dell'intesa prevista dal comma 3.2 si applica quanto disposto dal comma 3.3."

5. Dopo la lettera e ter) del comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla finanza locale 1993 è inserita la seguente:

"e quater) concorrere agli oneri sostenuti dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che non dispongono di sufficienti risorse, per le assunzioni di personale nell'ambito della dotazione standard definita ai sensi dell'articolo 8, comma 3.2, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, secondo limiti, criteri e modalità stabiliti nell'intesa prevista nel medesimo articolo."

6. I commi 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 2019 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

7. Per i fini del comma 5, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 sull'unità di voto 18.01 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).



- 10 -

Capo IV *Disposizioni in materia di istruzione e cultura*

Art. 13 *Concorso per il personale docente della scuola primaria*

1. Entro il termine di scadenza delle graduatorie d'istituto della provincia di Trento valide per il triennio scolastico 2017-2020, ulteriormente prorogate al 31 agosto 2021, la Giunta provinciale indice un concorso, per titoli ed esami, per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato nella scuola primaria. Gli esami possono consistere in una prova scritta o in un colloquio. Il concorso è riservato al personale che ha prestato, negli otto anni scolastici precedenti la data di presentazione delle domande, stabilita dal relativo bando, almeno tre anni di servizio d'insegnamento nelle istituzioni scolastiche provinciali o nelle istituzioni scolastiche paritarie del sistema educativo provinciale o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, che è iscritto nelle graduatorie d'istituto della provincia di Trento valide per il triennio scolastico 2017-2020 e che è in possesso, in alternativa:

- a) del diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, o eventuali titoli ad esso equipollenti conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002;
- b) dell'abilitazione all'insegnamento conseguita dopo aver frequentato i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

2. Nel bando sono definiti gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso. La valutazione dei titoli è effettuata dalla struttura provinciale competente.

3. Le graduatorie formate in esito al concorso previsto dal comma 1 sono utilizzate dopo l'esaurimento delle graduatorie formate in esito al concorso previsto dall'articolo 20 (Misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola primaria) della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15.

Art. 14 *Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977) e ulteriori disposizioni in materia di insegnanti supplementari delle scuole dell'infanzia*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 sono inserite le parole: "L'assunzione degli insegnanti supplementari presuppone il possesso da parte dei medesimi del prescritto titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, salvo che non vi siano insegnanti in possesso del titolo utilmente collocati in graduatoria."

2. Nell'anno 2021 la Provincia provvede, limitatamente agli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione previsto dal comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977, ad un aggiornamento straordinario delle graduatorie previste dall'articolo 25 bis, comma 5, della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977.

Art. 15

Ulteriori misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Trento

1. Entro il termine di scadenza delle graduatorie d'istituto della provincia di Trento valide per il triennio scolastico 2017-2020, ed ulteriormente prorogate al 31 agosto 2021, la Giunta provinciale indice un concorso straordinario per titoli ed esami, per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo e secondo grado della scuola a carattere statale della provincia di Trento; gli esami possono consistere in una prova scritta o in un colloquio. Il concorso, indetto per tutte le classi di concorso ad eccezione di quelle in esubero o ad esaurimento, è riservato ai docenti delle scuole secondarie, in possesso di abilitazione o in alternativa del titolo di studio e dei 24 crediti formativi universitari (CFU) previsti dalla normativa vigente, che hanno prestato, negli otto anni scolastici precedenti la data di presentazione della domanda stabilita dal relativo bando, almeno tre anni di servizio d'insegnamento nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche paritarie del sistema educativo provinciale o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione - in tal caso anche a tempo indeterminato su medesima classe di concorso -, e che sono iscritti nelle graduatorie d'istituto della provincia di Trento valide per il triennio scolastico 2017-2020, prorogate al 31 agosto 2021. Per il computo dei tre anni di servizio di insegnamento è considerato anche quello prestato nelle istituzioni formative paritarie del sistema educativo provinciale a partire dall'anno formativo 2014-2015. Nel bando sono definiti gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso. La valutazione dei titoli è effettuata dalla struttura provinciale competente.

2. Se il concorso è indetto per posti di sostegno, oltre ai requisiti previsti dal comma 1 è necessario il possesso del prescritto titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

3. Gli aspiranti inseriti nelle graduatorie provvisorie sono tenuti a conseguire l'abilitazione, nelle modalità disciplinate con deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi della relativa normativa nazionale, con attribuzione di eventuale punteggio ai fini della posizione nelle graduatorie definitive.

4. Le graduatorie formate in esito alle procedure concorsuali previste dal comma 1 sono utilizzate:

- a) in presenza di eventuali altre graduatorie del concorso straordinario indetto ai sensi dell'articolo 22 (Misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Trento) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, dopo l'esaurimento di queste ultime;
- b) in presenza di eventuali altre graduatorie del concorso straordinario indetto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1066 del 24 luglio 2020, dopo l'esaurimento di queste ultime, salvo quanto previsto alla lettera c);
- c) relativamente all'anno scolastico 2021-2022, sugli eventuali ulteriori posti che saranno disponibili mediante nuova modalità di calcolo dell'organico di diritto, stabilita dalla Giunta provinciale in base all'andamento delle cattedre temporanee.

5. Sulla base del proprio fabbisogno la Giunta provinciale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, può disporre l'utilizzo delle graduatorie previste da quest'articolo anche per le assunzioni a tempo determinato.

- 12 -

Art. 16

Modificazioni della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 20 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è abrogata.

2. All'articolo 54 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla fine del settimo comma sono inserite le parole: "; la Provincia trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una comunicazione preventiva sui principali contenuti del piano, evidenziando, tra l'altro, le modalità di finanziamento delle scuole dell'infanzia a budget, se previste dal piano";
- b) l'ottavo comma è abrogato;
- c) nel nono comma le parole: ", previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale," sono soppresse.

3. Dopo l'articolo 77 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è inserito il seguente:

"Art. 77 bis

Trasferimento alla Provincia del personale comunale non insegnante

1. Al fine di migliorare la funzionalità del servizio scolastico è trasferito alla Provincia, che provvede alla relativa gestione amministrativa, il personale non insegnante di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a). Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è definito un piano che prevede condizioni, termini e modalità del trasferimento, per un'attuazione progressiva che tenga conto delle esigenze organizzative e gestionali; al fine di condividere i contenuti del piano la Provincia promuove un confronto con il Consiglio delle autonomie locali e le parti sociali. Il trasferimento del personale non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio della Provincia."

4. L'articolo 20 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977, come modificato dal comma 1, si applica a decorrere dalla data indicata dalla deliberazione prevista dall'articolo 77 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977, come inserito dal comma 3.

Art. 17

Sostituzione dell'articolo 16 bis (Fondo straordinario a sostegno dell'ambito dello spettacolo) della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2

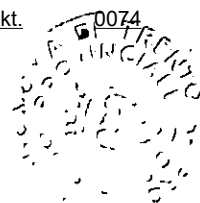
1. L'articolo 16 bis della legge provinciale n. 2 del 2020 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 bis

Fondo straordinario a sostegno dell'ambito dello spettacolo e disposizioni in materia di attività culturali

1. Per far fronte alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ambito dello spettacolo è istituito un fondo straordinario per lo spettacolo per gli anni 2020 e 2021. Il fondo può essere destinato a:

- a) gli operatori economici, anche costituiti in associazione, operanti sul territorio provinciale;
- b) gli artisti e gli operatori dello spettacolo, ivi compresi i lavoratori con contratto di lavoro intermittente o con lavoro discontinuo.



2. La Giunta provinciale può individuare gli interventi del medesimo anno di riferimento che sono incompatibili con l'agevolazione prevista dal comma 1 o non possono essere cumulati con la medesima, nonché le modalità di cumulo con altri interventi previsti dalla vigente normativa statale o provinciale.

3. Alle agevolazioni concesse per eventi, iniziative o manifestazioni di carattere culturale si applica l'articolo 16, commi 1 e 2, facendo riferimento a spese sostenute in ragione di obblighi contrattuali sorti prima del 26 ottobre 2020.

4. Per eventi, iniziative e manifestazioni di carattere culturale ammesse a finanziamento negli anni 2020 e 2021, anche nel caso di riprogrammazione, la Provincia, nei limiti del contributo concesso, può considerare tra le spese ammissibili anche le spese riconducibili alla riprogrammazione e quelle sostenute per garantire l'applicazione dei protocolli per il contenimento della diffusione del COVID-19.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri per l'individuazione dei beneficiari, le spese ammissibili, le tipologie e i criteri d'intervento per l'accesso al fondo, con riferimento ai mancati incassi o alla diminuzione del volume di attività, nonché ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.

6. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può prevedere che una quota del fondo sia utilizzata per il finanziamento di specifici progetti volti al rilancio del settore, secondo criteri e modalità previsti dalla medesima deliberazione.

7. Per l'anno 2020, il fondo straordinario a sostegno dell'ambito dello spettacolo, di cui al comma 1, continua ad essere disciplinato da questo articolo nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di stabilità provinciale 2021."

2. Per i fini di cui all'articolo 16 bis, commi 1 e 6, della legge provinciale n. 2 del 2020, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato).

Art. 18

Modificazioni della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in materia di scuole musicali

1. La rubrica del Capo VI della legge provinciale n. 3 del 2020 è sostituita dalla seguente:

"Capo VI

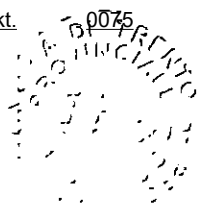
Disposizioni in materia di cultura e istruzione"

2. Dopo l'articolo 37 della legge provinciale n. 3 del 2020, nel capo VI, è inserito il seguente:

"Art. 37 bis

Contributo straordinario per i docenti delle scuole musicali

1. Per sostenere la formazione continua durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso ai docenti delle scuole musicali un contributo straordinario per l'anno 2021, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale. Il contributo è concesso a fronte dell'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, dell'iscrizione a corsi per l'attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali svolti da enti accreditati, a corsi di laurea, laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, oppure a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale. Per le medesime finalità la Provincia concede alle scuole musicali un contributo straordinario per l'anno 2021 relativo all'acquisto di software e hardware anche da mettere a disposizione dei docenti."



- 14 -

3. Per i fini del comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 05.02 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale).

Capo V

Disposizioni in materia di salute e politiche sociali

Art. 19

Modificazione dell'articolo 4 ter della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialistici e di personale infermieristico)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 ter della legge provinciale n. 4 del 1991 è sostituito dal seguente:

"1. La Provincia realizza le attività di formazione specifica in medicina generale previste dal titolo IV del decreto legislativo n. 368 del 1999 direttamente, anche avvalendosi degli enti di cui all'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), in coerenza con gli obiettivi da essi perseguiti nell'ambito delle competenze loro affidate. La Provincia affida queste attività regolando pure il compenso, anche in forma forfettaria, per la direzione e il coordinamento delle attività di formazione specifica in medicina generale."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 20

Integrazione dell'articolo 16 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

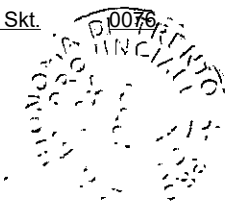
"4 bis. Per le finalità del comma 4 la Provincia, nei limiti dello stanziamento di bilancio e nel rispetto delle regole in materia di aiuti di Stato, può destinare contributi, per il tramite delle organizzazioni assicurative nelle varie forme costituite, a quanti si assicurano per ottenere una rendita in caso di non autosufficienza. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le caratteristiche dei piani assicurativi e dei beneficiari - anche con riferimento alla condizione economico-patrimoniale dei beneficiari o del nucleo familiare -, la misura della contribuzione, le condizioni di compatibilità o il limite di cumulo rispetto ad altre misure aventi la medesima finalità, anche poste a carico della Provincia o a cui la Provincia contribuisce, nonché ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questo comma."

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 sull'unità di voto 12.05 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie).

Art. 21

Riassetto organizzativo dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

1. Previa elaborazione di un'analisi della sperimentazione prevista dal comma 6 ter dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, nelle procedure per le modifiche dell'assetto organizzativo dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari previste



- 15 -

dall'articolo 56, comma 6 quater, della medesima legge provinciale è sentito il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, del consiglio sanitario e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto sanitario.

Art. 22

Modificazioni dell'articolo 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

1. Nel comma 1 dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "sulle spese di funzionamento nella misura massima del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la" sono sostituite dalle seguenti: "a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla".

2. Il comma 1 bis dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è abrogato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 23

Modificazione dell'articolo 41 (Misure per la promozione del lavoro femminile) della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5

1. Nel comma 1 dell'articolo 41 della legge provinciale n. 5 del 2019 le parole: "Per la determinazione della quota dell'assegno unico diretta a soddisfare i bisogni particolari della vita finalizzati alla cura, educazione ed istruzione dei figli, con riguardo alle famiglie con figli di età compresa tra zero e tre anni, la Giunta provinciale può incrementare" sono sostituite dalle seguenti: "Per incentivare l'attivazione delle donne nel mercato del lavoro ai fini della determinazione dell'assegno unico la Giunta provinciale può incrementare a partire dalle domande raccolte nel corso del 2021 secondo criteri di gradualità".

2. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 sull'unità di voto 12.05 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie).

Art. 24

Integrazione dell'articolo 25 (Misure urgenti in materia di assegno unico provinciale) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

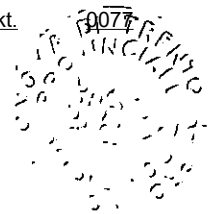
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 25 della legge provinciale n. 3 del 2020 sono inserite le parole: "Nell'ambito della predetta attualizzazione, la Giunta provinciale può individuare per l'anno 2021 anche l'innalzamento temporaneo della soglia ICEF del nucleo familiare per l'accesso a tale misura."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa con il proprio bilancio.

Art. 25

Inserimento dell'articolo 31 bis (Misure straordinarie a sostegno delle residenze sanitarie assistenziali) nella legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

1. Dopo l'articolo 31 della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:



- 16 -

"Art. 31 bis

Misure straordinarie a sostegno delle residenze sanitarie assistenziali

1. In considerazione del prolungato periodo di crisi economico-finanziaria, aggravata dall'emergenza epidemiologica COVID-19, la Provincia tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, stabilendo anche i criteri, le modalità e i termini per l'applicazione di questo comma, può concedere un contributo straordinario alle residenze sanitarie assistenziali, nei limiti degli stanziamenti di bilancio dell'Azienda medesima."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 31 bis della legge provinciale n. 3 del 2020, come inserito dal comma 1 del presente articolo, provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio.

Art. 26

Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento)

1. Dopo l'articolo 16 della legge provinciale n. 1 del 1991 è inserito il seguente:

"Art. 16 bis

Misure straordinarie per consentire in autonomia lo svolgimento dei bisogni essenziali

1. La Provincia può concedere al portatore di minorazione un contributo straordinario per l'acquisto di un nuovo alloggio idoneo a soddisfare i propri bisogni essenziali, in presenza delle seguenti condizioni:

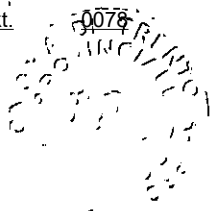
- a) se gli interventi previsti dall'articolo 16, comma 1, per motivi tecnici e strutturali, nell'unico alloggio in provincia di Trento in proprietà, comproprietà, usufrutto o abitazione del portatore di minorazione o di un altro componente del suo nucleo familiare, non sono realizzabili o efficaci per consentire al portatore di minorazione lo svolgimento in autonomia degli atti quotidiani della vita tenuto conto della tipologia, delle caratteristiche, della gravità della sua disabilità o delle prospettive di evoluzione della stessa;
- b) se, in considerazione della gravità della minorazione, non è possibile, a seguito di valutazione congiunta tra le strutture provinciali competenti, il riconoscimento di altre misure o interventi previsti dalle leggi provinciali per soddisfare il bisogno abitativo.

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo nonché il limite massimo dell'indicatore della situazione economica familiare del richiedente per l'accesso al contributo, comunque nel limite massimo di euro 60.000. In relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera b), nella medesima deliberazione la Giunta provinciale definisce gli indirizzi operativi rivolti alle strutture provinciali competenti e alle amministrazioni coinvolte al fine di garantire l'utile supporto al portatore di minorazione per l'analisi delle misure o degli interventi previsti dalle leggi provinciali in relazione alla tipologia, alle caratteristiche, alla gravità della disabilità e alle prospettive di evoluzione della stessa.

3. Il contributo per l'acquisto di cui al comma 1 è cumulabile con quello previsto dall'articolo 16, comma 1, per la realizzazione di ulteriori opere di eliminazione o di superamento delle barriere architettoniche esclusivamente all'interno dell'unità abitativa oggetto di acquisto. Il contributo non è cumulabile con altri contributi provinciali o statali per la costruzione o l'acquisto di alloggi.

4. L'impossibilità di realizzare gli interventi nell'alloggio di proprietà del richiedente è attestata da una perizia tecnica redatta da un professionista abilitato."

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 sulla unità di voto 12.02 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità).



- 17 -

Art. 27

Integrazione dell'articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992)

1. Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992, dopo le parole: "dalle organizzazioni di volontariato" sono inserite le seguenti: "e dalle associazioni di promozione sociale".

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 sulla unità di voto 12.08 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo).

Capo VI

Disposizioni in materia di attività economiche e opere pubbliche

Art. 28

Integrazione dell'articolo 19 (Disposizioni per lo sviluppo della larga banda) della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10

1. Dopo il comma 11 quinquies dell'articolo 19 della legge provinciale n. 10 del 2004 è inserito il seguente:

"11 sexies. La Provincia può concedere alla società di cui al comma 3 o alla società istituita ai sensi della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), contributi per gli interventi di completamento, ampliamento e ammodernamento delle infrastrutture previste dal comma 3 e contributi per investimenti di interesse pubblico diversi dalla larga banda, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato."

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 14.04 (Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità).

Art. 29

Modificazioni della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), e abrogazione di disposizioni connesse

1. Dopo l'articolo 10 della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:

"Art. 10 bis

Tavolo per l'occupazione femminile

1. In considerazione della situazione eccezionale conseguente all'emergenza COVID-19 e ai suoi riflessi negativi sul mercato del lavoro, valutando l'incidenza storica della precarietà occupazionale tra le lavoratrici, la Provincia autonoma di Trento istituisce presso l'Agenzia del lavoro un "Tavolo permanente per l'occupazione femminile", quale organismo interdisciplinare di consulenza e proposta per la promozione dell'occupazione femminile.

2. La partecipazione al tavolo e la sua organizzazione sono regolate dalla Giunta provinciale ma ne fanno parte almeno: l'assessore competente in materia di lavoro, il dirigente del dipartimento lavoro, il dirigente dell'Agenzia del lavoro, rappresentanti dei sindacati, rappresentanti delle



categorie imprenditoriali e professionali, rappresentanti dell'Università degli studi di Trento, il comitato per l'imprenditoria femminile, la Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo, la consigliera di parità, il dipartimento istruzione, il dipartimento politiche sociali, l'Agenzia per la famiglia.

3. Tale organismo, attraverso il confronto plurisetoriale nonché sulla base dei dati dell'osservatorio del mercato del lavoro, elabora proposte di politiche pubbliche integrate per i fini di cui al comma 1."

2. Dopo l'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2020, nel capo I, è inserito il seguente:

"Art. 13 bis

Misure per il sostegno della stagione invernale 2020-2021

1. La Provincia può concedere contributi nei confronti degli operatori economici che assumono entro il 31 dicembre 2020, per la stagione invernale 2020-2021, un numero di dipendenti adeguato rispetto a quello dei dipendenti assunti nell'anno 2019, nonostante gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Giunta provinciale può individuare ulteriori termini entro i quali effettuare le assunzioni oggetto del contributo.

2. In considerazione delle incertezze legate all'andamento della stagione sciistica invernale nell'attuale contesto pandemico, la Provincia può concedere contributi a parziale ristoro dei costi sostenuti dagli operatori economici per l'innevamento programmato e per l'aumento degli oneri aziendali relativi alla sicurezza. Tali contributi sono corrisposti, secondo quanto previsto dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 3, solo nel caso di significativa riduzione del fatturato rispetto alla stagione invernale 2019-2020.

3. Con una o più deliberazioni della Giunta provinciale sono individuati:

- a) i criteri di individuazione degli operatori economici che beneficiano dei contributi previsti da quest'articolo, anche con riferimento alle caratteristiche dei lavoratori e dei relativi contratti di assunzione;
- b) la misura dei contributi, anche con riferimento all'andamento della stagione invernale, alla definizione della spesa ritenuta ammissibile e alle eventuali cumulabilità o incompatibilità rispetto ad altre misure provinciali o statali aventi finalità analoghe. Nel caso previsto dal comma 2 il contributo può essere riconosciuto anche sotto forma di compensazioni;
- c) i criteri, le condizioni e le modalità di concessione, il criterio di adeguatezza previsto dal comma 1, le eventuali premialità per gli operatori che hanno stipulato polizze assicurative che prevedono una copertura del rischio imprenditoriale connesso agli effetti della pandemia e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.

4. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza all'epidemia da COVID-19, per la sola stagione invernale 2020-2021, la Provincia può autorizzare, su richiesta del concessionario, la chiusura di una o più linee funiviarie anche per cause diverse da quelle previste nell'articolo 23, comma 10, della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987)."

3. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "la verifica viene attuata con riferimento al bilancio dell'esercizio 2018. La Giunta provinciale disciplina i casi in cui la verifica può essere effettuata relativamente al bilancio degli esercizi successivi, nonché i casi e le condizioni in cui è consentito richiedere la ridefinizione dei vincoli;" sono sostituite dalle seguenti: "la verifica è effettuata relativamente al bilancio il cui anno di riferimento è individuato dalla Giunta provinciale; la Giunta provinciale disciplina inoltre i casi e le condizioni in cui è consentita la ridefinizione dei vincoli;".

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:

"1 bis. La deliberazione prevista dal comma 1, lettera b), può riguardare inoltre altre verifiche relative ai contributi, anche successive alla liquidazione dei medesimi."

6. Nel comma 2 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2020, dopo le parole: "gli obblighi occupazionali e di realizzazione di progetti insediativi assunti" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2020" e dopo le parole: "previste dalla disciplina provinciale." sono inserite le seguenti: "Fatto salvo l'eventuale già avvenuto adempimento da parte delle imprese interessate, sono differiti all'anno 2021 gli obblighi occupazionali assunti per l'anno 2020 in base agli indirizzi approvati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999."

7. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2020 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Se le aree indicate nell'articolo 25 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono trasferite con atto tra vivi entro il 31 dicembre 2021, i soggetti cedenti che alla data di entrata in vigore di questo comma risultano inadempienti rispetto agli obblighi assunti ai sensi dell'articolo 32 della medesima legge provinciale non sono tenuti al pagamento delle relative sanzioni.

2 ter. In considerazione del prolungato periodo di crisi economico-finanziaria, aggravata dall'emergenza epidemiologica COVID-19, e della riduzione di valore delle aree, le sanzioni per i casi previsti dall'articolo 32, comma 2 bis, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 o previste in caso di inadempimento degli obblighi assunti fino al 31 dicembre 2011, ai sensi del medesimo articolo 32, sono ridotte a un decimo del loro valore. La riduzione è riconosciuta ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020, nei limiti e alle condizioni da essa previste. Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'efficacia di questo comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. In alternativa l'agevolazione può essere riconosciuta a titolo di de minimis e nei limiti consentiti dalla relativa disciplina."

8. Dopo l'articolo 31 della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:

"Art. 31 bis

Proroga della gestione dei compendi termali

1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia di COVID-19 e della necessità di valutare gli effetti di tale pandemia sui modelli di gestione del settore termale, i contratti per la gestione dei compendi termali in scadenza entro il 31 gennaio 2021 sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, ancorché già oggetto di proroga, previo assenso dell'attuale soggetto gestore. Conseguentemente, se vi è l'assenso dell'aggiudicatario, è prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine per la stipula dei contratti in esito alle procedure previste dall'articolo 28 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, anche già aggiudicate. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo per il differimento di tale termine. Con l'atto di assenso l'aggiudicatario ha l'obbligo di dichiarare il mantenimento della vincolatività della propria offerta presentata, di estendere la garanzia prevista dall'articolo 93, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) fino alla data del 31 dicembre 2021 e di presentare la documentazione finalizzata alla stipulazione entro il 31 ottobre 2021; qualora la stipulazione del contratto sia effettuata in data antecedente al 31 dicembre 2021, in pari data cessa la proroga di cui al primo periodo."

9. Il comma 6 quater dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, e il comma 9 dell'articolo 20 della legge provinciale 11 giugno 2019, n. 2, sono abrogati.

10. Per i fini dell'articolo 13 bis, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2020, inserito dal comma 2 del presente articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di

- 20 -

7.000.000 di euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 15.03 (Politiche per il lavoro e per la formazione professionale - Sostegno all'occupazione).

11. Per i fini dell'articolo 13 bis, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2020, inserito dal comma 2 del presente articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 07.01 (Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo).

12. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'articolo 18, comma 2 ter, della legge provinciale n. 3 del 2020, inserito dal comma 7 del presente articolo, si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 30

Disposizioni a favore della formazione in ambito turistico svolta da enti bilaterali

1. Per l'anno 2021, al fine di rafforzare la formazione e la qualificazione professionale degli operatori locali del settore turistico e commerciale, la Provincia può concedere un contributo a fondo perduto a favore degli enti bilaterali previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), per l'acquisto di immobili ubicati nel territorio provinciale da destinare a finalità formative degli operatori locali del settore turistico e commerciale. Il contributo è concesso in misura non superiore a 50.000 euro, nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, compresi i requisiti e le condizioni per l'accesso al contributo e i vincoli di destinazione dell'immobile.

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 07.01 (Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo).

Art. 31

Inserimento dell'articolo 12 bis (Misure a sostegno del settore termale trentino) nella legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

1. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:

"Art. 12 bis

Misure a sostegno del settore termale trentino

1. Per concorrere al sostegno degli operatori economici del settore termale, oltre alle misure stabilite dalla disciplina statale, la Provincia può riconoscere un contributo a fondo perduto a favore delle aziende termali, come definite dalla legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica), in possesso di accreditamento istituzionale rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg (Regolamento concernente "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 43 della l.p. 3 febbraio 1998, n. 3").

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato dei primi nove mesi dell'anno 2020 abbia subito una riduzione di almeno il 35 per cento rispetto all'ammontare del fatturato del medesimo periodo dell'anno 2019. Per determinare correttamente questi importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi.



- 21 -

3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato nella misura massima del 30 per cento della differenza di fatturato, come definita nei commi 1 e 2. In ogni caso il contributo non può essere superiore a 350.000 euro per azienda termale.

4. La misura prevista da quest'articolo è concessa ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 e dalle sue successive modificazioni.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri, i termini e le modalità di richiesta del contributo, le modalità di cumulo con altre agevolazioni previste da altre leggi provinciali, regionali o statali e la possibilità della loro rideterminazione in relazione alle risorse stanziare per questa misura in ciascun anno."

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 07.01 (Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo).

Art. 32

Inserimento dell'articolo 12 ter (Misure a sostegno delle cooperative sociali) nella legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

1. Dopo l'articolo 12 bis della legge provinciale n.3 del 2020 è inserito il seguente:

"Art. 12 ter

Misure a sostegno delle cooperative sociali

1. La Provincia può concedere contributi alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), che si impegnano a salvaguardare i livelli occupazionali nei limiti di quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce la misura del contributo tenendo conto del minor fatturato fatto registrare nei mesi da marzo a giugno 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno precedente; stabilisce inoltre i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione del contributo, le eventuali incompatibilità o limiti di cumulo con altri contributi previsti dalla vigente normativa e quant'altro necessario per l'attuazione di quest'articolo, comprese eventuali premialità in caso di incremento del personale a tempo indeterminato.

2. Il contributo è concesso ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge n. 34 del 2020, e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020."

2. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 15.03 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione).

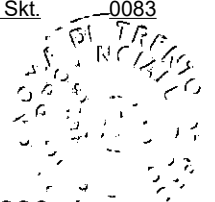
Art. 33

Modificazioni dell'articolo 52 (Accordo interregionale per la regolazione del bacino imbrifero del fiume Chiese) della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6

1. Nel comma 1 dell'articolo 52 della legge provinciale n. 6 del 2020 le parole: "per l'anno in corso e" sono soppresse.

2. Nel comma 2 dell'articolo 52 della legge provinciale n. 6 del 2020 le parole: "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".

- 22 -



3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 330.000 euro per l'anno 2023 sull'unità di voto 09.04 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato).

Art. 34

Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

1. Alla fine del comma 5 bis dell'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono inserite le parole: "Le spese generali di ciascuna voce relativa agli oneri della sicurezza possono essere riconosciute fino alla percentuale del 17 per cento della somma dei costi per la manodopera, per i noli e trasporti e per i materiali."

Capo VII

Disposizioni finali e finanziarie

Art. 35

Aiuti di Stato

1. Le misure previste da questa legge, anche modificative delle leggi provinciali 23 marzo 2020, n. 2, e 13 maggio 2020, n. 3, o di altre leggi provinciali, possono essere concesse nell'ambito di regimi quadro istituiti ai sensi della disciplina dell'Unione europea contenuta nella comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e nelle sue successive modificazioni, o secondo le altre modalità previste dall'articolo 3 della legge provinciale n. 3 del 2020.

Art. 36

Inserimento dell'articolo 19.1 nella legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)

1. Dopo l'articolo 19 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è inserito il seguente:

"Art. 19.1

Disposizioni in materia di protezione di dati personali con riguardo a interventi di sostegno economico-finanziari erogati mediante strumenti automatizzati

1. Con riferimento agli interventi di sostegno economico-finanziario di cui all'articolo 2 sexies, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), erogati dalla Provincia o dai suoi enti strumentali a persone fisiche, anche vulnerabili, oltre che a ditte individuali e persone giuridiche, qualora la relativa attività istruttoria si sostanzia nel mero accertamento dei requisiti e nel calcolo dell'ammontare da corrispondere in base a fattori predeterminati con legge o con delibera, la Provincia, nel rispetto dei principi di minimizzazione e proporzionalità di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché

- 23 -

di adeguata sicurezza previsto dall'articolo 32 del medesimo regolamento, può avvalersi di sistemi, anche totalmente automatizzati, la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni di sorta e la cui formula algoritmica adottata sia resa pienamente conoscibile agli interessati, garantendo, al contempo, ai medesimi la possibilità di contestare le decisioni assunte sulla base della stessa formula, esprimere la propria opinione e richiedere un effettivo intervento umano. E' esclusa la possibilità di utilizzare tali strumenti nei confronti dei minori.

2. I trattamenti eseguiti con i sistemi previsti dal comma 1 sono preventivamente sottoposti a valutazione d'impatto e possono includere dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. I dati e gli interessati coinvolti, oltre che le operazioni effettuate, nonché le misure di sicurezza e di garanzia adottate a garanzia dei diritti e libertà degli interessati, sono dettagliate con specifico regolamento attuativo."

Art. 37

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella E.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella E.

Art. 38

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste dalle tabelle B e C.

3. In relazione alle previsioni contenute nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 564 del 7 dicembre 2020, concernente l'individuazione delle opere infrastrutturali, comprese quelle per l'accessibilità, da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Milano - Cortina 2026, disponendo per ciascuna di esse il relativo finanziamento a valere sulle risorse di cui al comma 18 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), è iscritta in entrata sul bilancio 2021, al titolo IV tipologia 200, la somma di 120.000.000 di euro. Corrispondentemente le risorse autorizzate in uscita sul bilancio 2021 nelle missioni e programmi 10.2 (Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale) e 10.5 (Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali) sono aumentate, rispettivamente, di 64.000.000 di euro e di 56.000.000 di euro.



- 24 -

Art. 39
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 28 dicembre 2020

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Maurizio Fugatti

- 25 -

TABELLA A

Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti il bilancio annuale 2021 e pluriennale 2021 - 2023 (articolo 38)

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	NOTE
01.03	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (CAP. 151590 - 615930 - 615935 - 908095)	<i>GIA'AUT.</i>	33.516.450,00	33.516.450,00	8.516.450,00	8.516.450,00	+11.000,00 fino al 2029 +214.000,00 per il 2030
		<i>NUOVO</i>	69.027.450,00	33.527.450,00	33.527.450,00	8.527.450,00	
		<i>VARIAZ.</i>	+35.511.000,00	+11.000,00	+25.011.000,00	+11.000,00	
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (CAP. 151960 - 151965 - 153000 - 153050 - 153100 - 157500 - 157550 - 158500 - 158650 - 158670 - 158675 - 158760 - 158765 - 158800 - 158820 - 158900 - 158950 - 908560 - 908565)	<i>GIA'AUT.</i>	47.471.928,58	23.595.174,06	5.431.430,78	4.370.000,00	+860.000,00 per il 2026
		<i>NUOVO</i>	83.837.528,58	21.921.174,06	22.188.604,84	4.370.000,00	
		<i>VARIAZ.</i>	+36.365.600,00	-1.674.000,00	+16.757.174,06	0	
01.08	Statistica e sistemi informativi (CAP. 153550 - 154530 - 155000 - 747000)	<i>GIA'AUT.</i>	16.357.000,00	12.930.000,00	0,00		
		<i>NUOVO</i>	23.539.928,21	12.980.000,00	12.480.000,00		
		<i>VARIAZ.</i>	+7.182.928,21	+50.000,00	+12.480.000,00		
01.10	Risorse umane (CAP. 157270 - 157310 - 157510 - 906000 - 908030)	<i>GIA'AUT.</i>	1.363.000,00	1.363.000,00	0,00		
		<i>NUOVO</i>	2.119.000,00	1.994.000,00	1.994.000,00		
		<i>VARIAZ.</i>	+756.000,00	+631.000,00	+1.994.000,00		
01.11	Altri servizi generali (CAP. 151620 - 151625 - 157525 - 905400 - 907000 - 907400 - 908050 - 908060 - 908200)	<i>GIA'AUT.</i>	2.405.925,20	2.053.925,20	0,00		
		<i>NUOVO</i>	2.405.925,20	2.053.925,20	1.997.000,00		
		<i>VARIAZ.</i>	0	0	+1.997.000,00		
04.01	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Istruzione prescolastica (CAP. 250500 - 250501 - 250550 - 251000 - 251050 - 252701 - 252709)	<i>GIA'AUT.</i>	96.129.500,00	88.642.500,00	0,00		
		<i>NUOVO</i>	97.833.400,00	88.467.100,00	88.167.100,00		
		<i>VARIAZ.</i>	+1.703.900,00	-175.400,00	+88.167.100,00		
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria (CAP. 252025 - 252050 - 252100 - 252110 - 252120 - 252150 - 252151 - 252700 - 252702 - 252703 - 252704 - 252705 - 252706 - 252707 - 252708 - 252710 - 252711 - 252712 - 252713 - 252715 - 252720 - 252724 - 252755 - 252756 - 252757 - 252770 - 252771 - 252800 - 252801 - 252840 - 252845 - 256000 - 259600 - 259700)	<i>GIA'AUT.</i>	113.706.616,74	103.346.820,00	18.272.000,00	0,00	Dal 2018 lo stanziamento include anche le risorse per la copertura della spesa derivante dall'articolo 36 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10.
		<i>NUOVO</i>	122.365.001,74	106.654.020,00	103.841.020,00	300.000,00	
		<i>VARIAZ.</i>	+8.658.385,00	+3.307.200,00	+85.569.020,00	+300.000,00	

101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	NOTE
04.03	Edilizia scolastica (CAP. 157550 - 252956 - 252957 - 252960 - 252961 - 252964 - 252970 - 253540 - 253550)	GIA'AUT. NUOVO VARIAB.	13.444.514,00 13.614.514,00 +170.000,00	5.032.000,00 6.040.000,00 +1.008.000,00	9.484.179,84 9.484.179,84 0	8.212.000,00 8.212.000,00 0	+212.000,00 per il 2032
04.04	Istruzione universitaria (CAP. 255325 - 311000 - 311100 - 311130 - 311150 - 312000 - 312100 - 312110 - 312130 - 313000 - 313100 - 314000 - 441000 - 441080 - 444200 - 908500)	GIA'AUT. NUOVO VARIAB.	97.653.225,34 97.799.625,34 +146.400,00	105.151.486,60 100.183.886,60 -4.967.600,00	11.616.081,00 107.450.967,00 +95.834.886,00	4.640.000,00 10.040.000,00 +5.400.000,00	
04.06	Servizi ausiliari all'istruzione (CAP. 252200 - 252760 - 252780 - 252950 - 254500 - 255200 - 255205 - 255207 - 745000)	GIA'AUT. NUOVO VARIAB.	20.621.000,00 20.792.000,00 +171.000,00	20.614.000,00 20.877.100,00 +263.100,00	0,00 20.577.100,00 +20.577.100,00		
05.01	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI Valorizzazione dei beni di interesse storico (CAP. 355050 - 356700 - 356705 - 356750 - 356752 - 356850 - 357500 - 357502 - 357504)	GIA'AUT. NUOVO VARIAB.	557.000,00 2.491.600,00 +1.934.600,00	20.000,00 20.000,00 0	0,00 20.000,00 +20.000,00		
05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (CAP. 351000 - 351010 - 351050 - 351055 - 351150 - 351152 - 351154 - 351156 - 352000 - 352050 - 352055 - 352115 - 352120 - 353000 - 353004 - 353050 - 353054 - 353100 - 353150 - 353200 - 353230 - 353240 - 353250 - 353300 - 353350 - 353400 - 353410 - 354000 - 354050 - 354150 - 354200 - 354250 - 354300 - 354350 - 354400 - 354410 - 354430 - 354500 - 356006 - 356710 - 357510 - 904050 - 904070 - 904073 - 904600 - 904602 - 907900 - 908020 - 908240 - 908500 - 908900)	GIA'AUT. NUOVO VARIAB.	37.240.123,84 46.427.860,73 +9.187.736,89	32.975.318,24 34.261.538,24 +1.286.220,00	8.164.483,11 29.540.803,11 +21.376.320,00	8.164.483,11 8.164.483,11 0	+1.391.124,36 per il 2032
06.01	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Sport e tempo libero (CAP. 358200 - 358212 - 358300 - 358305 - 358310 - 358312 - 358501)	GIA'AUT. NUOVO VARIAB.	4.456.300,00 7.556.300,00 +3.100.000,00	16.700.000,00 10.600.000,00 -6.100.000,00	16.700.000,00 16.700.000,00 0	16.700.000,00 16.700.000,00 0	+6.700.000,00 per il 2032
06.02	Giovani (CAP. 255330 - 904076 - 904080 - 904082 - 904087)	GIA'AUT. NUOVO VARIAB.	1.067.804,40 1.463.804,40 +396.000,00	880.000,00 1.200.000,00 +320.000,00	0,00 1.150.000,00 +1.150.000,00		
	MISSIONE 7 - TURISMO						

- 27 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	NOTE
07.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo (CAP. 157510 - 615430 - 615432 - 615434 - 615444 - 615500 - 615501 - 615510 - 615540 - 615543 - 615545 - 615547 - 615550 - 615557 - 615634 - 615636 - 615644 - 615645 - 615646 - 615647 - 615648 - 615660 - 615665 - 615670 - 615820 - 615822 - 615825 - 615827 - 615830 - 615832 - 615842 - 906700 - 906701 - 906702 - 906703)	GIA'AUT. NUOVO VARIANZ.	35.943.725,76 63.984.404,64 +28.040.678,88	34.811.632,58 36.584.632,58 +1.773.000,00	2.768.632,58 35.609.632,58 +32.841.000,00	2.595.567,95 2.595.567,95 0	+1.203.321,12 per il 2025
	MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
08.01	Urbanistica e assetto del territorio (CAP. 157510 - 157550 - 801001 - 801050 - 801100 - 801950 - 802300 - 807970 - 808600 - 808601 - 808602 - 808603 - 808604 - 808620 - 808625)	GIA'AUT. NUOVO VARIANZ.	467.800,00 1.050.800,00 +583.000,00	162.000,00 462.000,00 +300.000,00	0,00 300.000,00 +300.000,00		
08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (CAP. 651050 - 652010 - 652015 - 652020 - 652030 - 652040 - 652045 - 652047 - 652048 - 654000 - 654050 - 654054 - 654060 - 654070 - 654075 - 654500 - 655620 - 802350 - 802370)	GIA'AUT. NUOVO VARIANZ.	29.548.782,00 29.552.782,00 +4.000,00	5.548.782,00 5.548.782,00 0	3.348.382,00 7.548.782,00 +4.200.400,00	3.348.382,00 3.348.382,00 0	
	MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
09.01	Difesa del suolo (CAP. 805720)	GIA'AUT. NUOVO VARIANZ.	23.537.000,00 23.937.000,00 +400.000,00	16.333.800,00 16.733.800,00 +400.000,00	1.000.000,00 16.000.000,00 +15.000.000,00		
09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (CAP. 803000 - 803015 - 803050 - 803550 - 803560 - 803570 - 803572 - 803580 - 803581 - 803600 - 803710 - 804850 - 805710 - 805712 - 907000)	GIA'AUT. NUOVO VARIANZ.	3.389.979,20 4.769.979,20 +1.380.000,00	2.200.000,00 1.200.000,00 -1.000.000,00	1.000.000,00 2.200.000,00 +1.200.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 0	+1.000.000,00 per il 2032
09.03	Rifiuti (CAP. 803550 - 804500 - 804700)	GIA'AUT. NUOVO VARIANZ.	0,00 1.800.000,00 +1.800.000,00	100.000,00 1.800.000,00 +1.700.000,00			
09.04	Servizio idrico integrato (CAP. 804600 - 804800 - 804900 - 808905 - 808907 - 809200)	GIA'AUT. NUOVO VARIANZ.	11.916.000,00 11.930.238,45 +14.238,45	9.551.460,22 10.051.460,22 +500.000,00	7.802.460,22 8.637.460,22 +835.000,00	8.555.609,85 8.555.609,85 0	+135.761,55 per il 2025
09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (CAP. 803620 - 805000 - 805050 - 805055 - 805520 - 805521 - 805530 - 805543 - 805545 - 805560 - 805580 - 805590 - 805591 - 805650 - 805670 - 805700 - 805800 - 806000 - 806020 - 806030 - 806040 - 806050 - 806055 - 806085 - 806090 - 806200 - 806201 - 806220 - 806221 - 806240 - 806400)	GIA'AUT. NUOVO VARIANZ.	18.522.970,83 25.754.057,83 +7.231.087,00	13.700.000,00 14.147.180,00 +447.180,00	0,00 13.089.180,00 +13.089.180,00		

Stampa circolare con testo illeggibile, probabilmente un timbro di autenticazione o un marchio.

- 28 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	NOTE
10.01	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ Trasporto ferroviario (CAP. 615925 - 743350 - 743352 - 743354 - 745000)	GIA'AUT.	28.040.000,00	24.660.000,00	18.380.000,00	17.960.000,00	
		NUOVO	28.340.000,00	24.660.000,00	18.380.000,00	17.960.000,00	
		VARIAZ.	+300.000,00	0	0	0	
10.02	Trasporto pubblico locale (CAP. 745000 - 746000 - 746010 - 746020 - 746030 - 746050 - 746060 - 746400 - 746401 - 746402)	GIA'AUT.	77.166.252,01	69.796.413,92	6.101.413,92	3.101.413,92	+315.897,28 fino al 2030
		NUOVO	140.016.649,29	71.392.311,20	71.737.311,20	3.417.311,20	
		VARIAZ.	+62.850.397,28	+1.595.897,28	+65.635.897,28	+315.897,28	
10.03	Trasporto per vie d'acqua (CAP. 745050)	GIA'AUT.	10.000,00	10.000,00	0,00		
		NUOVO	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		VARIAZ.	0	0	+10.000,00		
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali (CAP. 408500 - 408501 - 408502 - 408503 - 408504 - 408505 - 408506 - 408507 - 408508 - 408510 - 618035 - 741110 - 743000 - 743050 - 743052 - 743053 - 743150 - 743151 - 743152 - 743153 - 743154 - 743155 - 743156 - 743200 - 743400 - 743500 - 743502 - 743670 - 743680 - 907000)	GIA'AUT.	115.637.526,07	72.667.822,93	60.943.787,11	38.349.466,95	-2.632.500,00 fino al 2031 +13.654.190,03 per il 2032
		NUOVO	201.859.039,43	68.619.275,34	75.096.487,11	38.309.766,95	
		VARIAZ.	+86.221.513,36	-4.048.547,59	+14.152.700,00	-39.700,00	
11.01	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE Sistema di protezione civile (CAP. 158600 - 806700 - 806720 - 806780 - 806900 - 806920 - 807600)	GIA'AUT.	19.920.000,00	11.244.000,00	0,00		
		NUOVO	24.390.540,00	13.244.000,00	13.420.000,00		
		VARIAZ.	+4.470.540,00	+2.000.000,00	+13.420.000,00		
11.02	Interventi a seguito di calamità naturali (CAP. 807920 - 807940 - 807960 - 807980 - 807990 - 808200 - 808220 - 808221 - 808224 - 808225 - 808240 - 808245 - 808248 - 808302 - 808324)	GIA'AUT.	8.100.000,00	2.700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
		NUOVO	8.670.000,00	3.050.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
		VARIAZ.	+570.000,00	+350.000,00	0	0	
12.01	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (CAP. 250500 - 255250 - 401000 - 401010 - 401015)	GIA'AUT.	12.459.979,00	12.309.979,00	0,00		
		NUOVO	13.758.826,40	12.719.635,40	12.569.635,40		
		VARIAZ.	+1.298.847,40	+409.656,40	+12.569.635,40		
12.02	Interventi per la disabilità (CAP. 401500 - 402200 - 402214 - 402500 - 404212 - 404214 - 404600 - 404650 - 441030 - 442040)	GIA'AUT.	49.046.211,17	46.664.000,00	0,00		
		NUOVO	52.659.811,17	46.867.600,00	46.867.600,00		
		VARIAZ.	+3.613.600,00	+203.600,00	+46.867.600,00		
12.03	Interventi per gli anziani (CAP. 255300 - 401500)	GIA'AUT.	78.012.700,00	77.763.200,00	0,00		
		NUOVO	80.262.700,00	77.763.200,00	77.763.200,00		
		VARIAZ.	+2.250.000,00	0	+77.763.200,00		

STAMPATO
IN DATA 28/12/2020
ORA 15:00

- 29 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	NOTE
12.04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (CAP. 401000 - 401007 - 401020 - 402025 - 402050 - 402052 - 402450 - 402460 - 402461 - 402462 - 402463 - 404070 - 404075 - 404100)	GIA'AUT. NUOVO VARIANZ.	11.301.032,46 11.110.616,62 -190.415,84	10.072.532,46 9.557.302,05 -515.230,41	0,00 8.487.302,05 +8.487.302,05		
12.05	Interventi per le famiglie (CAP. 402020 - 402030 - 402038 - 402060 - 402065 - 402066 - 402600 - 402601 - 402602 - 402603 - 402604 - 402605 - 402607 - 402627 - 404202 - 404203 - 404204 - 404206)	GIA'AUT. NUOVO VARIANZ.	90.968.916,00 92.344.570,98 +1.375.654,98	90.364.250,00 98.666.710,05 +8.302.460,05	0,00 97.550.000,00 +97.550.000,00		
12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (CAP. 157550 - 401000 - 404000 - 404002 - 404050 - 904000 - 904001)	GIA'AUT. NUOVO VARIANZ.	30.000,00 340.000,00 +310.000,00	0,00 130.000,00 +130.000,00	0,00 130.000,00 +130.000,00		
12.08	Cooperazione e associazionismo (CAP. 402000 - 402150 - 904100 - 904102 - 908245)	GIA'AUT. NUOVO VARIANZ.	5.007.540,28 5.259.540,28 +252.000,00	2.466.618,52 2.786.618,52 +320.000,00	0,00 2.583.000,00 +2.583.000,00		
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE							
13.01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA (CAP. 441000 - 441020 - 441100 - 441150 - 441151 - 441155 - 442000)	GIA'AUT. NUOVO VARIANZ.	1.179.471.350,29 1.226.051.394,42 +46.580.044,13	1.179.571.350,00 1.196.051.394,42 +16.480.044,42	13.050.000,00 1.196.151.394,42 +1.183.101.394,42	5.700.000,00 5.700.000,00 0	+13.050.000,00 per il 2025 A carico del fondo sanitario provinciale saranno poste anche le spese per il canone di disponibilità del nuovo ospedale del Trentino.
13.02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA (CAP. 441040 - 441250)	GIA'AUT. NUOVO VARIANZ.	19.710.000,00 19.710.000,00 0	19.710.000,00 19.710.000,00 0	0,00 19.710.000,00 +19.710.000,00		
13.05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari (CAP. 157550 - 158790 - 317350 - 317800 - 404150 - 444000 - 444005 - 444100 - 444110 - 444230 - 444300 - 444315 - 445000 - 445100)	GIA'AUT. NUOVO VARIANZ.	44.936.149,18 26.060.204,16 -18.875.945,02	66.410.660,14 62.723.089,86 -3.687.570,28	76.810.660,13 76.810.660,13 0	66.731.664,24 86.731.664,24 +20.000.000,00	+3.875.945,02 per il 2027 +3.687.570,28 per il 2032
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'							
14.01	Industria, PMI e Artigianato (CAP. 151655 - 151660 - 612750 - 612800 - 612807 - 612808 - 612809 - 612855 - 612860 - 612865 - 612870 - 612880 - 612885 - 612900 - 612921 - 612935 - 612945 - 612947 - 615600 - 615604 - 615605 - 615607 - 615608 - 615609 - 615611 - 615612 - 615615 - 615618 - 615620 - 615625 - 615637 - 615675 - 615680 - 615690 - 615705 - 617400 - 617475 - 617477 - 617480 - 617482 - 617484 - 617520 - 617560 - 617568 - 617570 - 617571 - 617572 - 617573 - 617574 - 617575 - 617580 - 617625 - 617775 - 617830 - 617900)	GIA'AUT. NUOVO VARIANZ.	13.615.729,68 28.195.729,68 +14.580.000,00	31.189.090,69 31.009.090,69 -180.000,00	31.840.429,00 30.550.429,00 -1.290.000,00	20.800.000,00 29.560.000,00 +8.760.000,00	+12.725.000,00 per il 2025 +2.500.000,00 per il 2026 +2.500.000,00 per il 2027 +2.500.000,00 per il 2028 +2.500.000,00 per il 2029 +2.500.000,00 per il 2030

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. <i>spesa</i>	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	NOTE
14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (CAP. 615420 - 615425 - 615520 - 615524 - 615530 - 615630 - 615632 - 615682 - 615684)	GIA'AUT. NUOVO VARIAZ.	3.079.800,00 5.142.800,00 +2.063.000,00	2.606.500,00 2.636.500,00 +30.000,00	0,00 2.538.000,00 +2.538.000,00		
14.03	Ricerca e innovazione (CAP. 252965 - 252966 - 252967 - 252968 - 316940 - 316960 - 317000 - 317150 - 317700 - 317725 - 317726)	GIA'AUT. NUOVO VARIAZ.	56.477.364,28 59.527.348,64 +3.049.984,36	85.074.264,00 84.864.100,00 -210.164,00	48.349.664,00 84.714.264,00 +36.364.600,00	1.310.164,00 2.310.164,00 +1.000.000,00	+1.000.000,00 per il 2025 +1.310.164,00 per il 2032
14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità (CAP. 612872 - 615150 - 615415 - 615445 - 615447 - 615450 - 615685 - 615700 - 618120 - 747500 - 747515 - 747516 - 747517 - 747518 - 747519) MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	GIA'AUT. NUOVO VARIAZ.	10.211.000,00 17.186.000,00 +6.975.000,00	9.131.000,00 12.671.000,00 +3.540.000,00	2.756.000,00 12.671.000,00 +9.915.000,00	0,00 589.000,00 +589.000,00	
15.01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro (CAP. 407500)	GIA'AUT. NUOVO VARIAZ.	360.000,00 410.000,00 +50.000,00	300.000,00 300.000,00 0	0,00 300.000,00 +300.000,00		
15.02	Formazione professionale (CAP. 256420 - 256550 - 256552 - 256800 - 256810 - 256812 - 256815 - 256820 - 256822 - 256823 - 256824 - 256860 - 256862 - 256870 - 256872 - 908080)	GIA'AUT. NUOVO VARIAZ.	5.623.128,28 6.589.858,78 +966.730,50	751.556,00 984.825,50 +233.269,50			
15.03	Sostegno all'occupazione (CAP. 407500 - 408000 - 408001 - 408005 - 408006 - 408007 - 408008 - 408009 - 408010 - 408011 - 408012 - 408013 - 408014 - 408017 - 408019 - 408021 - 408050 - 408550 - 618030)	GIA'AUT. NUOVO VARIAZ.	75.862.000,00 84.701.890,00 +8.839.890,00	61.900.000,00 61.900.000,00 0	0,00 61.900.000,00 +61.900.000,00		
	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (CAP. 500500 - 500501 - 500550 - 500551 - 500553 - 500556 - 500557 - 500560 - 500565 - 500700 - 500710 - 500900 - 500910 - 502500 - 502550 - 503150 - 503250 - 503300 - 503302 - 504150 - 504400 - 506000 - 506050 - 506100 - 506140 - 506150 - 506160 - 507000 - 507010 - 507050 - 507052 - 507060 - 507100 - 507150 - 507520 - 509000 - 618050)	GIA'AUT. NUOVO VARIAZ.	31.760.705,75 42.554.381,40 +10.793.675,65	20.048.596,89 21.761.232,89 +1.712.636,00	9.118.361,43 16.751.361,43 +7.633.000,00	6.637.231,73 6.637.231,73 0	+61.167,35 per il 2025
16.02	Caccia e pesca (CAP. 805100 - 805120)	GIA'AUT. NUOVO VARIAZ.	700.000,00 1.336.000,00 +636.000,00	700.000,00 700.000,00 0	0,00 700.000,00 +700.000,00		
	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI						

- 31 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	NOTE
18.01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (CAP. 202100 - 202110 - 202112 - 202113 - 202114 - 202115 - 203000 - 203001 - 203006 - 203010 - 203050 - 203100 - 203105 - 205050 - 205100 - 205150 - 205245 - 205250 - 205252 - 205300 - 205350 - 205360 - 205365 - 205455 - 205460 - 205465 - 205500 - 205502 - 205550 - 205560 - 205580 - 205820 - 205850 - 205855 - 205857 - 205860 - 205880 - 206500 - 206520 - 206550 - 617950 - 618155 - 618190 - 618250 - 619000 - 619010 - 619011 - 619012 - 619013 - 906200 - 906900 - 906902 - 907000 - 908460 - 908465)	GIÀ AUT. NUOVO VARIANZA	592.339.020,23 590.989.709,57 -1.349.310,66	624.413.897,70 624.577.953,65 +164.055,95	115.341.143,31 629.443.887,06 +514.102.743,75	122.828.411,95 125.460.913,01 +2.632.501,06	+9.432.501,06 per il 2025 +2.632.501,06 per il 2026 +12.937.793,22 per il 2027 +2.632.501,06 per il 2028 +2.632.501,06 per il 2029 +2.632.501,06 per il 2030 +2.632.501,06 per il 2031 +8.320.428,11 per il 2032
19.01	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo (CAP. 152160 - 406000 - 406002 - 406004 - 406006 - 406500 - 406950 - 407000 - 407050 - 904650 - 908160 - 908162 - 908243)	GIÀ AUT. NUOVO VARIANZA	4.310.198,82 4.435.948,82 +125.750,00	2.870.000,00 1.727.500,00 -1.142.500,00	0,00 1.370.000,00 +1.370.000,00		
19.02	Cooperazione territoriale (CAP. 908244 - 908250 - 908253)	GIÀ AUT. NUOVO VARIANZA	1.590.194,00 1.730.194,00 +140.000,00	1.441.200,00 1.666.200,00 +225.000,00	850.000,00 1.350.000,00 +500.000,00	0,00 650.000,00 +650.000,00	+540.000,00 per il 2025
1) TOTALE NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE			403.049.182,09	47.693.319,60	2.615.703.252,96	39.658.398,34	
2) TOTALE RIDUZIONI DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI			-20.415.671,52	-23.701.012,28	-1.290.000,00	-39.700,00	

- 32 -

Tabella B
Riferimento delle spese (articolo 38)

Art.	Descrizione	capitolo	missione- programma	modalità autorizzativa della spesa
3	Proroga delle esenzioni IMIS fino al periodo d'imposta 2021	203000	18.01	legge di stabilità
6	Modifica dello statuto della Fondazione Demarchi	255300	12.03	legge di stabilità
19	Ridefinizione delle modalità di gestione della formazione specifica in medicina generale	441080	04.04	legge di stabilità
22	Contributi per la realizzazione di servizi ed interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili	401000-001 401000-004	12.01 12.04	legge di stabilità

- 33 -

Tabella C
Copertura degli oneri relativi al bilancio di previsione 2021-2023 (articolo 38)

(in migliaia di euro)

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
1. <u>Oneri complessivi da coprire:</u>			
NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE	403.049	47.693	2.615.703
Articolo 38 - Nuove autorizzazioni di spesa (vedi totale 1 della tabella A)	403.049	47.693	2.615.703
MINORI ENTRATE	100	4.290	0
Articolo 2 - Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF	0	4.000	
Articolo 29, comma 7 - Riduzioni sanzioni settori economici	100	290	
TOTALE ONERI DA COPRIRE	403.149	51.983	2.615.703

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
2. <u>Mezzi di copertura:</u>			
RIDUZIONI DI SPESE	20.416	23.701	1.290
Articolo 38 - Quota riduzioni autorizzazioni di spesa (vedi totale 2 della tabella A)	20.416	23.701	1.290
QUOTA MAGGIORI ENTRATE	382.733	28.282	2.614.413
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	403.149	51.983	2.615.703

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio della Provincia

- 34 -

Tabella D
Indennità di vacanza contrattuale (articolo 9)

	2021	2022	2023
04.01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	524.600	524.600	524.600
04.02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	300.000	300.000	300.000
04.04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	16.200	16.200	16.200
05.02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	9.420	9.420	9.420
09.05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	34.380	34.380	34.380
13.01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	3.500.000	3.500.000	3.500.000
18.01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	1.680.000	1.680.000	1.680.000
TOTALE	6.064.600	6.064.600	6.064.600

- 35 -

Tabella E

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 37)

N.	Estremi dell'atto	Sintesi dell'oggetto	Importo in euro	Missione - programma capitolo di bilancio anno di imputazione
1	Determinazione del dirigente dell'avvocatura n. 43 di data 29 settembre 2020	Spese di giudizio	6.711,95	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Capitolo 151750-001 Anno di imputazione 2020
2	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale opere pubbliche n. 92 di data 9 ottobre 2020	Lavori di manutenzione straordinaria	203.923,71	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo 743050-001 Anno di imputazione 2020
3	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale opere pubbliche n. 93 di data 9 ottobre 2020	Lavori di somma urgenza	349.337,87	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo 743151 Anno di imputazione 2020
4	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale opere pubbliche n. 94 di data 9 ottobre 2020	Indennità di occupazione e danni	7.192,00	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo 743150 Anno di imputazione 2020
5	Determinazione del dirigente del dipartimento salute e politiche sociali n. 194 di data 20 ottobre 2020	Servizio accoglienza integrata	855,00	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Capitolo 402473 Anno di imputazione 2020

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/>). Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 1

- L'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1

Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, dell'articolo 12 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, e altre disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive

1. *omissis*

2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è ridotta di 1,60 punti percentuali.

3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:

- a) di 0,20 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di addetti impiegati sul territorio provinciale pari ad almeno il 95 per cento del medesimo parametro relativo al periodo d'imposta precedente; per addetti si intendono, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari, i soci attivi e i collaboratori familiari regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività dell'impresa;
- b) di 2,30 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla conferma di contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti;
- c) di 0,70 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta rispettano il parametro di cui alla lettera a) di questo comma in forza dell'attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni di età; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo.

4. Per il rispetto del requisito stabilito dal comma 3, lettera b), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'articolo 11, comma 4 bis 2, e comma 4 quater, del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili. I soggetti multimpianto verificano il parametro previsto dal comma 3, lettera b), su base nazionale, purché il parametro indicato nel comma 3, lettera a), sia rispettato nel territorio provinciale.

5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ridotta di 1,22 punti percentuali.

6. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ai soggetti passivi è riconosciuta una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP degli incrementi salariali, erogati ai

- 2 -

dipendenti del settore privato, concretamente legati negli specifici contesti produttivi all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. Tale deduzione è aggiuntiva rispetto a quella spettante nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce:

- a) il limite di importo complessivo degli incrementi salariali deducibile per dipendente, sino a un massimo di 5.000 euro annui;
- b) ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione dell'agevolazione, ivi comprese le condizioni di accesso al beneficio.

7. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 ai soggetti passivi è riconosciuta la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP del costo del lavoro relativo a ciascun lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni nel predetto periodo d'imposta. La deduzione spetta per la parte del costo del personale eventualmente non già deducibile dalla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale.

8. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 ~~e per i cinque successivi~~ **e per i sei successivi** le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono ridotte dell'1,22 per cento.

9. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 ~~e per i cinque successivi~~ **e per i tre successivi** l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:

- a) dell'1,08 per cento per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato impiegati nel territorio provinciale pari ad almeno il 95 per cento del medesimo parametro relativo al periodo d'imposta precedente e attuano contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento, nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo;
- b) *omissis*
- c) del 2,68 per cento per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento e almeno pari a un'unità lavorativa annua (ULA) delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla conferma di contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92 del 2012, impiegati nel territorio provinciale nel periodo d'imposta. Per le aziende che assumono lavoratori con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), le unità lavorative di cui alla presente lettera non sono definite su base annua, ma con riferimento ai mesi di apertura nel periodo d'imposta.

9 bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2020 e per i due successivi l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta dell'1,18 per cento per i soggetti passivi che rispettano i requisiti stabiliti dal comma 9, lettera c).

10. Per il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 9, lettera c), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'articolo 11, comma 4 bis, 2 e comma 4 quater, del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili.

11. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 ~~e per i cinque successivi~~ **e per i sei successivi** le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 bis, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono incrementate dello 0,92 per cento.

11 bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 l'incremento previsto dal comma 11 dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1 bis, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 non si applica alle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui al comma 9 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

- 3 -

12. *omissis*

13. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2015 ~~e per i sei successivi e per i quattro successivi~~ è riconosciuta nei confronti dei soggetti passivi una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 50 per cento dell'importo dei contributi dagli stessi versati nel corrispondente periodo d'imposta al fondo territoriale di solidarietà costituito ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

14. Se non è possibile beneficiare, in tutto o in parte, della detrazione prevista dal comma 13, per incapienza dell'imposta dovuta alla Provincia nel periodo d'imposta in cui è stato effettuato il versamento dei contributi al fondo, la quota eccedente può essere detratta nel periodo d'imposta successivo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri attuativi del comma 13 e di questo comma.

14 bis. ~~Per i cinque periodi di imposta successivi~~ **Per i tre periodi di imposta successivi** a quello in corso il 31 dicembre 2017 ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo n. 446 del 1997 che sono soci o consorziati di cooperative o di consorzi che non svolgono attività di commercializzazione, aventi sede operativa nel territorio provinciale e costituiti con lo scopo di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese o lo sviluppo del porfido attraverso il miglioramento della qualità del prodotto e delle sue lavorazioni, è riconosciuta una detrazione IRAP dovuta alla Provincia pari al 35 per cento dell'importo dei finanziamenti, non configurabili quali corrispettivi per l'erogazione di servizi o prestazioni, erogati in favore dei predetti consorzi o cooperative. Con deliberazione della Giunta provinciale è definito ogni aspetto necessario all'attuazione di questo comma e, in particolare, possono essere specificate le tipologie di finanziamento che danno diritto all'agevolazione. La detrazione prevista da questo comma è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis)."

- L'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, concernenti agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), e altre disposizioni in materia

1. *omissis*

2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 ~~e per i cinque successivi e per i tre successivi~~, ai soggetti passivi è riconosciuta una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP di un importo pari a tre volte gli incrementi salariali erogati ai dipendenti del settore privato concretamente legati, negli specifici contesti produttivi, all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. La predetta deduzione spetta anche con riferimento alle erogazioni a titolo di welfare aziendale fruite, per scelta dei lavoratori, in sostituzione in tutto o in parte della retribuzione di produttività, ai sensi dell'articolo 1, comma 184, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale con propria deliberazione approva le disposizioni necessarie per applicare l'agevolazione, comprese le condizioni di accesso al beneficio, tenendo conto della disciplina statale in materia.

2 bis. Al fine di sostenere la crescita delle retribuzioni medie dei dipendenti del settore privato e il loro coinvolgimento nel miglioramento dei processi organizzativi, ~~per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per i tre successivi~~ **per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per il successivo**, l'importo complessivo degli incrementi salariali previsti al comma 2 è deducibile nella misura pari a sei volte nel caso in cui il predetto importo risulti incrementato in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello erogato dall'impresa ai dipendenti nell'anno precedente, o nel caso in cui il contratto collettivo aziendale preveda strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 25 marzo 2016 (Definizione dei criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all'esito

- 4 -

di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale). Nel caso in cui l'incremento sia pari o superiore al 100 per cento il limite complessivo delle deduzioni previsto dal comma 5 si applica solo con riferimento alle deduzioni di cui al comma 3. Questo comma si applica anche nel caso in cui nell'anno precedente non sia stato erogato alcun incremento salariale previsto al comma 2.

2 ter. Al fine di perseguire le finalità previste dal comma 2 bis, ~~per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per i tre successivi~~ **per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per il successivo**, per le imprese che, in forza della sottoscrizione di contratti collettivi aziendali, erogano alla totalità dei propri dipendenti incrementi retributivi sotto forma di superminimi collettivi o mensilità aggiuntive, non variabili in relazione ai risultati aziendali o dei lavoratori, l'importo dell'incremento retributivo rispetto alle predette integrazioni salariali erogate nell'anno precedente è deducibile nella misura pari a tre volte. Tale importo è deducibile nella misura pari a sei volte nel caso in cui il contratto collettivo aziendale preveda strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 25 marzo 2016. Questo comma si applica anche nel caso in cui nell'anno precedente non sia stata erogata alcuna integrazione salariale in attuazione di contratti collettivi aziendali.

2 quater. Al fine di favorire la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro, ~~per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per i tre successivi~~ **per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per il successivo**, alle imprese che, in forza della sottoscrizione di contratti collettivi aziendali, mantengono il livello retributivo dei propri dipendenti riducendo l'orario di lavoro annuale per una quota pari ad almeno il 10 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente, è concessa una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP pari a 12.000 euro annui per ogni dipendente al quale è stato ridotto l'orario di lavoro, proporzionata al numero di mesi di riduzione dell'orario. La deduzione spetta per il solo periodo d'imposta in cui si realizza la riduzione dell'orario di lavoro rispetto al periodo precedente.

3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 ~~e per i cinque successivi e per i tre successivi~~ è concessa una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP, quantificata dal comma 4, ai soggetti passivi che applicano l'aliquota ordinaria e che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari a un'unità lavorativa, come definita dalla deliberazione di cui al comma 6, di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), impiegati nel territorio provinciale.

4. La deduzione prevista dal comma 3 è pari a 18.000 euro annui, commisurati ai mesi e all'orario di lavoro, per ogni unità lavorativa aggiuntiva di lavoratori indicati nel comma 3 rispetto a quelle impiegate nel territorio provinciale nel periodo d'imposta precedente. La deduzione è incrementata a 36.000 euro annui nei seguenti casi:

- a) assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola - lavoro pari almeno al 30 per cento del monte orario obbligatorio previsto dall'ordinamento provinciale in materia di alternanza scuola - lavoro, o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione;
- b) assunzione a tempo indeterminato di soggetti registrati nel programma "Garanzia giovani" che hanno completato uno dei percorsi da esso individuati.

5. Le deduzioni stabilite dai commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 3 sono aggiuntive rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale. Fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2017, la somma delle deduzioni stabilite dai commi 2 e 3 non può superare comunque il 25 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 bis, ~~per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per i tre successivi~~ **per il**

- 5 -

periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per il successivo, la somma delle deduzioni stabilite dai commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 3 non può comunque superare il 30 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia.

6. Con deliberazione di Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di quest'articolo."

- L'articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4

Disposizioni in materia di imposta sulle attività produttive

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2019 le aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) sono ridotte a zero per i primi cinque anni di imposta. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale.

1 bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale le aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono ridotte a zero per i primi cinque anni di imposta se risulta almeno un addetto impiegato con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operante per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nel primo anno di attività e a dodici mesi per le annualità successive nel territorio provinciale. Nel caso in cui in una singola annualità non sia rispettata la condizione, l'agevolazione non spetta nemmeno per le successive annualità. Per addetti si intendono, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari e i soci attivi regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività dell'impresa. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale.

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, l'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali. L'agevolazione può essere concessa solo se la nuova impresa non ha un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa cessata o in fase di cessazione, o non è in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultima. Si applicano, in quanto compatibili, i criteri e le modalità di attuazione stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 12, comma 2 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25. **L'agevolazione prevista da questo comma si applica solo alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2020.**

3. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, sono esentate dal pagamento dell'IRAP le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Tale esenzione si applica fino alla data di abrogazione dell'articolo citato, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).

3 bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 che esercitano in misura prevalente l'attività di assistenza di persone con disabilità cognitiva, nelle more della definizione dei servizi di interesse economico generale relativi a tale attività, per il periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della legge di stabilità provinciale 2020 e per il successivo l'esenzione dall'IRAP non è soggetta ai limiti di cui al comma 4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla decisione di autorizzazione

- 6 -

resa dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

4. ~~Le agevolazioni previste dai commi 1, 2 e 3~~ **Le agevolazioni previste dai commi 1, 1 bis, 2 e 3** sono concesse nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

4 bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 la disposizione di cui al comma 3 si applica alle cooperative sociali nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

5. Le agevolazioni previste dall'articolo 12, commi 2, 2 bis e 2 ter, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 si applicano solo alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2017."

Nota all'articolo 2

- L'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1

Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

1. ~~Per l'anno d'imposta 2020~~ **Per gli anni d'imposta 2020 e 2021**, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 15.000 euro è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 15.000 euro.

2. ~~Per l'anno d'imposta 2020~~ **Per gli anni d'imposta 2020 e 2021**, la deduzione prevista dal comma 1 non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 15.000 euro.

3. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, per il periodo d'imposta 2020 **e per il successivo** l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aumentata di 0,5 punti percentuali per la quota di reddito imponibile eccedente l'importo di 55.000 euro.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C."

Nota all'articolo 3

- Gli articoli 5, 7, 8 e 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 5

Definizioni e calcolo dell'imposta per i fabbricati

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMIS, per fabbricato s'intende l'unica unità immobiliare iscritta o per la quale è obbligatoria l'iscrizione nel catasto edilizio urbano. E' considerato parte integrante del fabbricato il terreno che ne costituisce pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del codice civile. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori oppure, se precedente, dalla data di accatastamento o da quella di utilizzo in via di fatto provato dalla presenza di utenze di servizi pubblici non finalizzate all'edificazione. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, lettera a), se un fabbricato destinato a esclusivo uso abitativo è edificato unitariamente in base alle norme edilizie ed è articolato in più unità immobiliari autonomamente censite in catasto, tra loro funzionalmente connesse a costituire una sola unità minima abitativa, l'obbligazione tributaria è unica e unitaria per tutte le unità immobiliari interessate, e l'imposta è applicata per la fattispecie dell'abitazione principale, se ne ricorrono i presupposti. La base imponibile è costituita dalla somma delle rendite delle singole unità immobiliari autonomamente iscritte in catasto.

2. Si applicano le seguenti definizioni di fabbricato:

- 7 -

- a) per abitazione principale s'intende il fabbricato nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, le modalità di applicazione dell'imposta per questa fattispecie e per le relative pertinenze si applicano a un solo immobile. Se le residenze anagrafiche sono stabilite in immobili diversi situati nel territorio provinciale, per abitazione principale s'intende quella dove pongono la residenza i figli eventualmente presenti nel nucleo familiare;
- b) per fabbricato assimilato ad abitazione principale s'intende il fabbricato abitativo e le relative pertinenze che i comuni, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a), b) e d), possono considerare direttamente adibito ad abitazione principale. Sono comunque assimilati ad abitazione principale:
 - 1) le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze;
 - 2) la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; con riferimento alla sola procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, l'assimilazione si applica, senza necessità di provvedimenti presupposti di qualsiasi natura, con la presentazione, in base all'articolo 11, comma 4, della presente legge, di una comunicazione avente natura costitutiva da parte del coniuge che risulta soggetto passivo per la casa coniugale, con la quale si attesta, ai fini della predetta procedura, l'assegnazione dell'abitazione stessa al coniuge non soggetto passivo; la presentazione della comunicazione comporta l'obbligo della presentazione di successive comunicazioni al verificarsi di situazioni di fatto o di diritto che modificano o fanno cessare il presupposto dell'assimilazione come originariamente comunicato, anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3;
 - 3) il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;
 - 4) il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, dal personale dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- c) per altro fabbricato abitativo s'intende il fabbricato nel quale il possessore non risiede anagraficamente e le relative pertinenze;
- d) per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di due unità. Il vincolo di pertinenza sussiste in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dagli articoli 817 e 818 del codice civile. Il contribuente può comunicare al comune quali fabbricati considera pertinenziali. In attesa della comunicazione, per inviare il modello precompilato previsto dall'articolo 9, comma 5, il comune utilizza le banche dati relative all'imposta immobiliare propria;
- e) per altro fabbricato s'intende il fabbricato censito al catasto in categorie non abitative e che non costituisce pertinenza di fabbricati di tipo abitativo, destinato a qualunque finalità o utilizzo;
- f) per fabbricato strumentale all'attività agricola s'intende il fabbricato censito a catasto nella categoria D/10, o per cui sussiste l'annotazione catastale di ruralità derivante dai requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dall'articolo 9, comma 3 bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- f bis) per fabbricato destinato e utilizzato a scuola paritaria s'intende il fabbricato, censito al catasto in qualsiasi categoria, strutturalmente destinato ed effettivamente utilizzato dai soggetti e per le

- 8 -

attività indicate nell'articolo 30 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), anche se non posseduto da questi soggetti.

3. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Ai soli fini dell'imposta il valore catastale, riportato anche sugli estratti catastali, è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

- a) 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- b) 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 84 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

4. Per determinare la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto ma privi di rendita catastale, oppure non iscritti in catasto, si applica l'articolo 1, commi 336 e 337, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia d'iscrizione al catasto e aggiornamento del classamento catastale. In attesa dell'attribuzione della rendita è dovuta l'IMIS per le aree edificabili, ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

5. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D privi di rendita, in attesa dell'attribuzione della rendita catastale, anche ai sensi del comma 4, la base imponibile è determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

6. Le aliquote e le detrazioni dell'IMIS sono così determinate:

- a) l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0 per cento, a eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per cento. Dall'imposta dovuta per queste fattispecie è detratto un importo pari all'imposta dovuta per un'abitazione della categoria catastale A/2 di 5,5 vani, con rendita catastale maggiorata del 30 per cento, come stabilito per ciascun comune nell'allegato A; l'importo è rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae questa destinazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Nei comuni con più zone censuarie viene considerata la media aritmetica delle diverse rendite della categoria catastale A/2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può diminuire l'aliquota fino allo zero per cento, e aumentare la detrazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta;
- b) l'aliquota per gli altri fabbricati abitativi e relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento;
- c) l'aliquota per gli altri fabbricati è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento, anche in modo disgiunto per le singole categorie catastali;
- d) l'aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola è fissata nella misura dello 0,1 per cento. Dalla rendita catastale del fabbricato è dedotto un importo pari a 550 euro. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino allo 0,2 per cento o diminuirla fino allo zero per cento e aumentare la deduzione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta;
- ~~d bis) l'aliquota per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria è fissata nella misura dello 0,2 per cento. Il comune, con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, può diminuire l'aliquota fino allo 0 per cento.~~
- d bis) l'aliquota per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria è fissata nella misura dello 0 per cento.**

Art. 7

Esclusioni, esenzioni, riduzioni

- 1. Sono esenti dall'IMIS:

- 9 -

- a) i terreni qualificati a qualsiasi titolo come agricoli dagli strumenti urbanistici comunali, tranne quelli indicati dall'articolo 6, comma 3, lettera c);
- a bis) gli immobili derivanti dalle demolizioni di cui all'articolo 111 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), fermo restando l'articolo 6, comma 3, lettera c), della presente legge;
- b) i fabbricati di civile abitazione e le relative pertinenze destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea). L'esenzione spetta anche per i periodi d'inutilizzo, se il fabbricato mantiene la stessa destinazione;
- c) gli immobili indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
- d) gli immobili soggetti a vincolo d'uso civico destinati esclusivamente ai fini istituzionali del possessore;
- e) gli immobili indicati nell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), se sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
- f) gli immobili concessi in comodato gratuito ad enti pubblici per l'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'IMIS gli immobili posseduti da Stato, regioni, province, comuni, comunità istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), consorzi fra questi enti, se non soppressi, loro enti strumentali, enti del servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie, a qualsiasi fine destinati o utilizzati. Ai fini dell'IMIS, per enti strumentali dei comuni, delle comunità di cui alla legge provinciale n. 3 del 2006 e dei consorzi fra detti enti, si intendono i soggetti che soddisfino, in quanto compatibili, i requisiti di cui all'articolo 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006.

3. La base imponibile dell'IMIS è ridotta nella misura del 50 per cento, senza possibilità di cumulo, per:

- a) i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario, e quelli privi dell'iscrizione ma notificati ai sensi dell'allora vigente legge 20 giugno 1909, n. 364 (Norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti);
- b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono queste condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti del presente comma i comuni possono disciplinare con regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;

b bis) *omissis*

b ter) i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), ad eccezione delle tipologie coincidenti con quelle di cui all'articolo 14 bis di questa legge. La deduzione è applicata per il solo periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente lettera ed esclusivamente ai fabbricati per i quali vi sia coincidenza tra soggetto passivo dell'imposta e gestore dell'attività in essi esercitata, e comunque a condizione che il soggetto passivo stesso presenti, entro il termine di prescrizione del 31

- 10 -

gennaio 2021, una comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, con l'indicazione dei fabbricati e l'attestazione della sussistenza degli altri presupposti previsti dalla presente lettera e dall'articolo 2, comma 4. Si applica l'articolo 10, comma 9. Le disposizioni di questa lettera si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

Art. 8

Poteri regolamentari e deliberativi dei comuni

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6. Se non adotta la relativa deliberazione si applica l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti.

2. Il comune può adottare un regolamento per la disciplina dell'IMIS, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). Il regolamento può:

- a) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa, qualificata come abitazione principale ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a titolo permanente, nella quale permanga la residenza del coniuge o di parenti o affini entro il secondo grado, o comunque in tutti i casi nei quali vi sia un utilizzo da parte di chiunque a titolo non oneroso;
- b) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale; la presente assimilazione può essere estesa anche agli affini del medesimo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione si applica a una sola unità immobiliare;
- c) considerare esenti gli immobili, a qualsiasi fine destinati o utilizzati, posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
- d) considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- e) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti stabiliti dall'articolo 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati indicati nelle lettere a) e b), in alternativa all'assimilazione ivi prevista;
- e bis) per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ~~2019 e 2020~~ **2019, 2020 e 2021**, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 e destinati esclusivamente a impianti di risalita, funivie, skilift o sciovie, cabinovie, comunque denominati, nonché a campeggi, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
- e ter) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);
- e quater) per il solo periodo d'imposta 2020, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal locatario secondo la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. L'applicazione dell'aliquota ridotta avviene con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto

- 11 -

convenzionale approvato dal comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comune stabilisce l'aliquota in senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'entità e alla durata temporale della diminuzione del canone di locazione concordate. L'aliquota ridotta trova applicazione per l'intero periodo d'imposta 2020, oppure dalla data prevista dal comune;

- e quinquies) per il solo periodo d'imposta 2020 ridurre, in deroga anche parziale rispetto alle decisioni assunte ai sensi del comma 1 e comunque nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), le aliquote relative ai fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale di tipo non abitativo o pertinenziale ad abitazioni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5 comma 2, lettera f). Si applica l'articolo 9 bis della legge provinciale sulla finanza locale 1993;
- e sexies) a partire dal periodo d'imposta 2020, stabilire aliquote ridotte fino allo 0 per cento, per i fabbricati costruiti, posseduti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché rimangono invenduti e in ogni caso non sono locati, concessi in comodato o utilizzati direttamente dall'impresa;
- f) stabilire termini di versamento dell'imposta più favorevoli per i contribuenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 9, e differimenti dei termini di versamento per situazioni particolari individuate e disciplinate nel regolamento;
- g) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, fermo restando che il rimborso non può essere stabilito per un importo superiore all'imposta versata in ciascuno dei tre anni precedenti se l'intervenuta inedificabilità delle aree è conseguente ad istanza presentata in tal senso dal soggetto passivo;
- g bis) prevedere l'esenzione per le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle norme di attuazione del piano regolatore generale comunale consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti;
- g ter) stabilire aliquote ridotte, anche fino allo zero per cento, per la fattispecie di cui all'articolo 6, comma 1, nel caso in cui dalla procedura di cui all'articolo 45, comma 4, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, non derivi la modifica della destinazione urbanistica dell'area nel senso della sua inedificabilità;
- h) disciplinare gli ambiti demandati da questa legge alla potestà regolamentare del comune.

3. Fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), le deliberazioni in materia di IMIS sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

4. Il termine stabilito dal comma 3 non si applica alle deliberazioni relative alla determinazione dei valori delle aree edificabili ai sensi dell'articolo 6, comma 6. La determinazione è deliberata dal comune con congruo anticipo rispetto alle scadenze dei versamenti.

5. La giunta comunale nomina un funzionario responsabile al quale sono affidati in via esclusiva tutti i poteri applicativi e organizzativi relativi all'IMIS, compresa la sottoscrizione di provvedimenti, atti, pareri comunque denominati collegati all'applicazione del tributo. Il responsabile viene individuato nella massima figura apicale della struttura comunale preposta alla gestione e applicazione dei tributi, anche se organizzata in forma associata o sovracomunale. Il comune può nominare un sostituto del funzionario responsabile in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei. Se il comune affida le funzioni di gestione dell'IMIS a una società in house il funzionario responsabile è nominato da quest'ultima.

Art. 14

Disposizioni finali e transitorie sull'IMIS

1. Fino alla decorrenza dei termini di prescrizione, per l'attività di accertamento, rimborso e riscossione coattiva continuano ad applicarsi le norme statali relative ai tributi indicati nell'articolo 12, comma 1.

- 12 -

2. Gli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione discrezionale da parte del comune di facoltà riconosciute da questa legge rimangono a carico esclusivo del bilancio del comune, anche in relazione alle norme provinciali in materia di finanza locale.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad aggiornare periodicamente i valori indicati nell'allegato A, determinando di concerto con il Consiglio delle autonomie locali la frequenza temporale dell'aggiornamento stesso.

4. Per il solo periodo d'imposta 2015 le aliquote previste dall'articolo 5, comma 6, sono fissate nelle misure che seguono, ferme restando le restanti modalità di applicazione dell'articolo 5, comprese le facoltà attribuite ai comuni relativamente all'articolazione delle aliquote e alle detrazioni e deduzioni:

- a) per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze: 0,35 per cento;
- b) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze: 0,895 per cento;
- c) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9: 0,79 per cento;
- d) per i fabbricati strumentali all'attività agricola: 0,1 per cento;
- e) per tutte le altre categorie catastali o tipologie di fabbricati: 0,895 per cento.

5. Per il solo periodo d'imposta 2015 l'aliquota prevista dall'articolo 6, comma 7, è fissata nella misura dello 0,895 per cento, ferme restando le restanti modalità di applicazione dell'articolo 6, comprese le facoltà attribuite ai comuni relativamente all'articolazione dell'aliquota.

6. Per i soli periodi d'imposta 2016, 2017, 2018, ~~2019 e 2020~~ **2019, 2020 e 2021** la deduzione d'imponibile di cui all'articolo 5, comma 6, lettera d), è stabilita in 1.500 euro.

6 bis. Per i periodi d'imposta 2016, 2017, 2018, ~~2019 e 2020~~ **2019, 2020 e 2021**, per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze si applicano i commi 4, 5 e 6, comprese le facoltà ivi riconosciute ai comuni, tranne:

- a) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;
- b) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;
- b bis) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, ~~2019 e 2020~~ **2019, 2020 e 2021**, per i fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore a 75.000 euro l'aliquota è fissata nella misura dello 0,55 per cento;
- b ter) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, ~~2019 e 2020~~ **2019, 2020 e 2021**, per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a 50.000 euro le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;
- b quater) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, ~~2019 e 2020~~ **2019, 2020 e 2021**, per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento;
- b quinquies) limitatamente ai periodi di imposta 2018, ~~2019 e 2020~~ **2019, 2020 e 2021**, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), la cui rendita catastale è uguale o minore a 25.000 euro, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento;
- b sexies) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f bis), l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento.

6 ter. Per i periodi d'imposta 2016, 2017, 2018, ~~2019 e 2020~~ **2019, 2020 e 2021**, sono esenti gli immobili posseduti da persone giuridiche qualificate come cooperativa sociale ai sensi della normativa provinciale di settore, destinati alle attività, anche svolte con modalità commerciali, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992. L'esenzione si applica anche agli immobili posseduti da ONLUS diverse dalle cooperative sociali che abbiano stipulato o stipulino nel medesimo periodo d'imposta convenzioni con la Provincia, i comuni, le comunità, gli enti del servizio sanitario nazionale e le aziende sanitarie. L'importo corrispondente all'esenzione, espresso come equivalente sovvenzione, è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e compete solo in base alla presentazione di specifica comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella quale venga certificato il rispetto dei limiti previsti dal predetto regolamento. La comunicazione può essere presentata prima delle scadenze di

- 13 -

versamento dell'imposta di cui all'articolo 9, comma 1, anche a seguito dell'invio del modello precompilato di cui all'articolo 9, comma 5. L'eventuale presentazione della comunicazione dopo il versamento, e comunque entro il termine di prescrizione del 31 dicembre 2016, costituisce titolo per la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 10, comma 9. Per i periodi d'imposta 2017, 2018, ~~2019 e 2020~~ **2019, 2020 e 2021** la comunicazione dev'essere presentata entro il termine di prescrizione del 31 dicembre di ciascuno degli stessi anni e produce effetto, in base ai propri contenuti, unicamente per l'anno cui si riferisce. L'esenzione di cui al presente comma non si cumula con quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

6 quater. Per i periodi d'imposta 2018, ~~2019 e 2020~~ **2019, 2020 e 2021** le disposizioni di cui al comma 6 ter si applicano anche alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come individuate dai provvedimenti provinciali attuativi di tale disposizione con riferimento agli immobili destinati allo svolgimento delle attività previste dal predetto articolo 1.

6 quinquies. Ai sensi del comma 2 e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, in ragione dei gravi danni subiti dal comune di Dimaro Folgarida in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018, per il solo periodo d'imposta 2019, il Comune di Dimaro Folgarida può disporre, con deliberazione da adottare entro il 31 agosto 2019, l'esenzione per gli immobili compresi nelle zone rossa o gialla come individuate dalle ordinanze del Presidente della Provincia concernenti "Ridefinizione dei vincoli relativi alle aree danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018 sul territorio provinciale".

7. *omissis*"

Nota all'articolo 4

- L'articolo 21 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 21

Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice, e altre disposizioni in materia di entrate dei comuni

1. *omissis*

2. Al fine di ridurre la pressione tariffaria sulle famiglie e sugli operatori economici, fino al 31 dicembre 2020 i comuni, anche in deroga all'articolo 9 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), possono adottare provvedimenti in materia di tariffe correlate ai servizi pubblici locali successivamente all'approvazione del bilancio. Ad eccezione dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti, l'esercizio di tale facoltà può avvenire anche senza il raggiungimento della copertura minima dei costi a mezzo del gettito tariffario. Le tariffe istituite o modificate trovano applicazione dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti che le adottano o, se successiva, dalla data stabilita dai provvedimenti stessi.

3. ~~Per l'anno 2020~~ **Per gli anni 2020 e 2021**, per sostenere le attività commerciali e produttive danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono disporre la rimodulazione, la riduzione o la sospensione dei canoni di affitto, di locazione o di concessione stipulati con soggetti privati su immobili di proprietà comunale, con riferimento al periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri di medesima data, e la data di cessazione delle limitazioni all'esercizio di attività produttive e commerciali. **I comuni nell'applicazione di questo comma tengono conto del diverso grado di limitazione dell'attività alla quale sono state soggette le attività produttive e commerciali nel periodo dell'emergenza sanitaria.**

4. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020 e ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, in luogo delle minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 3, per il finanziamento di spese correnti.

5. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci."

- 14 -

Nota all'articolo 5

- L'articolo 23 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 23

Disposizioni relative ai versamenti della tassa automobilistica provinciale e alle rateazioni provinciali nel periodo da marzo ad agosto 2020

1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- a) la tassa automobilistica provinciale relativa alle periodicità tributarie da versare ordinariamente nei mesi da marzo ad agosto 2020 può essere versata entro il 30 novembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi, fermo restando che non si fa comunque luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;
- b) in caso di riscossione rateale di entrate provinciali ai sensi dell'articolo 51 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), l'omesso pagamento di una o più rate relative ai mesi da marzo ad agosto 2020 non rileva ai fini del computo del numero di rate che determina la decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi del medesimo articolo 51 bis, comma 4 ter, purché queste rate siano versate entro il 31 dicembre 2020.

1 bis. In relazione a quanto convenuto nell'ambito della Conferenza delle regioni e province autonome e a seguito dell'applicazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 settembre 2020 (Modalità operative per l'acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente), con riferimento ai periodi tributari in scadenza nei primi dieci mesi dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica provinciale sono versate entro il 15 dicembre 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi. Questo comma si applica anche per i veicoli di proprietà di società di locazione a lungo termine non concessi in locazione nel predetto periodo."

Nota all'articolo 6

- L'articolo 48 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 48

Disposizioni in materia di promozione della ricerca e della formazione in ambito sociale

1. La Provincia promuove la ricerca e l'innovazione in ambito sociale, educativo e culturale nonché la realizzazione di attività di formazione, di formazione continua e di educazione e formazione permanente in tali ambiti.

~~2. Per le finalità del comma 1 la Provincia è autorizzata a promuovere la costituzione di una fondazione, attuando l'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e a stipulare con essa un accordo di programma per il finanziamento e la realizzazione di interventi e attività rientranti negli obiettivi del comma 1. In alternativa la Provincia può perseguire le predette finalità nell'ambito dell'accordo di programma con la fondazione Bruno Kessler previsto dall'articolo 20 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca).~~

2. Per le finalità previste dal comma 1, la Provincia può stipulare accordi di programma con la Fondazione Franco Demarchi. Questi accordi stabiliscono gli obiettivi da perseguire, gli interventi e le finalità da realizzare, le risorse e le modalità di verifica dei risultati. Nell'ambito degli accordi di programma la Provincia può definire, nel rispetto dello statuto della fondazione, obiettivi d'interesse comune, anche con riferimento a settori di attività della fondazione diversi da quelli previsti dal comma 1, in particolare al fine di orientare l'attività della fondazione medesima al perseguimento degli obiettivi di sostegno dei giovani delineati dalla legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007), con specifico riferimento allo sviluppo delle competenze e al contrasto all'esclusione e all'emarginazione sociale dei giovani, anche tramite l'attivazione di misure per il contrasto della dispersione

scolastica e per la prevenzione della diffusione e dell'uso di sostanze stupefacenti nonché di altre dipendenze.

~~3. — In relazione alle scelte da compiere ai sensi del comma 2, l'Istituto regionale di studi e ricerca sociale può presentare alla Provincia un progetto di ristrutturazione e di riprogettazione della propria attività. In relazione all'esigenza di completare il trasferimento dei rapporti giuridici e patrimoniali dall'Istituto regionale di studi e ricerca sociale a uno dei soggetti indicati nel comma 2, la Provincia corrisponde all'istituto i contributi previsti dall'articolo 8 (Contributi alla scuola superiore di servizio sociale) della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, fino alla chiusura del bilancio consuntivo dell'istituto relativo all'esercizio 2012-2013, e comunque non oltre il 31 agosto 2013.~~

~~4. — La Provincia è autorizzata a designare l'assessore competente in materia di istruzione quale proprio rappresentante all'interno del consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale di studi e ricerca sociale, anche in deroga alla procedura prevista dalla legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 "Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi").~~

~~5. — Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 760.000 euro per l'anno 2013 sull'unità previsionale di base 25.10.210 (Interventi per il miglioramento della qualità della scuola): **(abrogati)**~~

Nota all'articolo 9

- L'articolo 11 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 11

Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva

~~1. — L'onere annuo derivante dall'avvio della contrattazione collettiva provinciale per il triennio 2019-2021 relativa al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, è determinato in 10 milioni di euro per l'anno 2021 e in 10 milioni di euro dall'anno 2022.~~

~~2. — Il riparto dell'onere annuo tra i singoli comparti e le aree di contrattazione previsti dall'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 è definito con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.~~

~~3. — I trasferimenti di risorse agli enti diversi dalla Provincia, volti a coprire gli oneri derivanti dal comma 1, sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti. **(abrogati)**~~

~~4. — Per favorire l'adesione ai fondi sanitari integrativi è autorizzato lo stanziamento di 500.000 euro sui bilanci degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 per coprire il 50 per cento della quota di adesione dei familiari con età inferiore a diciotto anni del personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, nonché del personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale.~~

~~5. — La spesa prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 5 del 2019, come modificato dall'articolo 10, è aumentata della quota degli oneri autorizzati dal presente articolo riferita al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.~~

~~6. — Per i fini del comma 1, con la legge di bilancio sono autorizzate sull'unità di voto 20.01 le seguenti spese:~~

~~a) — 20 milioni di euro per l'anno 2020;~~

~~b) — 10 milioni di euro per l'anno 2021;~~

~~c) — 10 milioni di euro per l'anno 2022. **(abrogati)**~~

~~7. — Per i fini del comma 4, con la legge di bilancio è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 sull'unità di voto 20.01."~~

- 16 -

Nota all'articolo 10

- L'articolo 34 bis della legge sul personale della Provincia 1997 - e cioè della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 34 bis

Sostituzione provvisoria per incarico vacante

1. Nel caso di vacanza degli incarichi dirigenziali la Giunta provinciale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico al titolare, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di un anno, l'incarico al dirigente di un'altra struttura organizzativa, integrando a tal fine il contratto relativo all'incarico già conferitogli. Una volta avviate le procedure per l'individuazione degli incaricati, l'incarico può essere mantenuto anche per l'ulteriore periodo necessario per il completamento di queste procedure e per la conseguente assegnazione dell'incarico. Per l'esercizio provvisorio dell'incarico al dirigente spetta una specifica indennità, definita nel contratto collettivo previsto dal titolo V. Se non risulta possibile affidare provvisoriamente l'incarico di sostituzione al dirigente di un'altra struttura, anche in relazione al necessario possesso di eventuali particolari abilitazioni professionali richieste al titolare dell'incarico, la Giunta provinciale, per ragioni motivatamente espresse nell'atto d'incarico ed entro i limiti di durata previsti da questo comma, può incaricare della sostituzione personale privo della qualifica di dirigente, ~~nel numero massimo del sei per cento~~ **nel numero massimo del 10 per cento** del contingente massimo dei dirigenti definito dall'articolo 21 e comunque entro il limite stabilito dall'atto di programmazione del fabbisogno.

2. Nel caso di vacanza degli incarichi di direttore d'ufficio la Giunta provinciale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa della copertura del posto provvede alla sostituzione provvisoria o all'affidamento dell'incarico a personale con qualifica di dirigente o di direttore o con incarico di sostituto dirigente o di sostituto direttore, integrando a tal fine il contratto relativo all'incarico già conferitogli. L'incarico di sostituzione o l'affidamento di un ulteriore incarico è conferito per il periodo massimo di un anno, entro il quale, se non si procede alla soppressione della struttura organizzativa, è preposto il responsabile o è bandito il concorso per la copertura del posto. Una volta avviate le procedure concorsuali l'incarico di sostituzione o l'affidamento di un ulteriore incarico è comunque prorogato fino al loro completamento e alla conseguente assegnazione dell'incarico. Se la sostituzione del responsabile di ufficio perdura per un periodo superiore a quello fissato dal contratto collettivo al sostituto spetta, a decorrere dal giorno d'inizio della sostituzione, una specifica indennità, definita nel contratto collettivo previsto dal titolo V. Per l'affidamento dell'incarico aggiuntivo rispetto a quello ricoperto, al direttore spetta una specifica indennità, stabilita nel contratto collettivo previsto dal titolo V."

Nota all'articolo 11

- L'articolo 10 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 12, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 10

Proroga di graduatorie

1. Fatto salvo l'attuale termine di scadenza delle graduatorie di figure professionali per le quali è stabilito nel bando di concorso, tra i requisiti d'accesso, un limite d'età, i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali, già prorogati fino al 31 dicembre 2019 o in scadenza nel primo semestre del 2020, sono prorogati fino al 30 giugno 2020. **In relazione alla situazione di emergenza derivante dall'epidemia di COVID-19, le graduatorie individuate da questo comma possono essere ancora utilizzate dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità provinciale 2021 fino al 31 marzo 2021.**

2. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato degli enti strumentali indicati dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), già prorogati fino al 31 dicembre 2019 in base alla normativa provinciale o in scadenza nel corso del primo semestre del

- 17 -

2020, sono prorogati fino al 30 giugno 2020, fatta eccezione per le graduatorie del personale del ruolo sanitario, che conservano la scadenza prevista."

Nota all'articolo 12

- L'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 8

Disposizioni per la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di equilibrio dei bilanci. Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalità di monitoraggio e certificazione delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato. Con riferimento alle sanzioni previste per gli amministratori e per gli enti locali si applica quanto disposto dalla disciplina statale per le medesime fattispecie.

1 bis. La Giunta provinciale, con deliberazione assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua gli obiettivi di finanza pubblica assicurati dagli enti locali secondo i principi definiti dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale. La deliberazione determina anche le modalità e i termini del concorso degli enti locali a questi obiettivi.

1 ter. Le prestazioni straordinarie effettuate dal personale di polizia locale per il progetto sicurezza non concorrono alla riduzione delle spese di cui al comma 1 bis.

1 quater. Le prestazioni straordinarie relative ai servizi funerari, interamente coperte da tariffe, non concorrono alla riduzione delle spese di cui al comma 1 bis.

2. *omissis*

3. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le seguenti azioni di contenimento della spesa, che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità:

a) *omissis*

b) *omissis*

c) *omissis*

d) *omissis*

d bis) le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, dei comuni, delle comunità, degli enti e organismi pubblici da essi controllati sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Questa disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, tranne in caso di decesso o di dispensa dal servizio del dipendente oppure, previo accordo con l'interessato, in caso di indilazionabili esigenze di servizio esclusivamente per le ferie maturate nel corso dell'ultimo anno precedente alla cessazione dal servizio. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli non trovano più applicazione a decorrere dal 6 luglio 2012;

d ter) i comuni possono derogare all'applicazione della lettera d bis) per il personale educatore e per il personale con funzioni ausiliarie di collaborazione nei servizi educativo-didattici per l'infanzia con contratti a tempo determinato, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui al personale in questione è consentito di fruire delle ferie;

d quater) *omissis*

e) la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di

mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia;

e bis) l'individuazione di specifiche misure di contenimento della spesa riferite alle aziende speciali. Fino all'individuazione delle predette misure, alle istituzioni e alle aziende speciali si applicano le misure al cui rispetto sono tenute le società in house, definite secondo quanto previsto dalla lettera e);

e ter) *omissis*

~~3.1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 ter relativamente alle assunzioni di segretari comunali, a decorrere dal 2020 i comuni possono assumere personale le cui spese sono coperte nell'ambito della missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) del bilancio comunale, nel rispetto degli obiettivi definiti ai sensi del comma 1 bis.~~

3.1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 ter relativamente alle assunzioni di segretari comunali, a decorrere dal 2021, i comuni possono assumere personale nei limiti della spesa sostenuta nel corso del 2019 e secondo quanto previsto da questo articolo.

~~3.2. La sostituzione del personale la cui spesa è prevista nell'ambito delle altre missioni del bilancio comunale è sempre ammessa nei limiti della spesa sostenuta per questo personale nel corso del 2019. I comuni la cui dotazione di personale si pone al di sotto dello standard di personale, definito d'intesa tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali, possono assumere ulteriore personale secondo quanto previsto dalla medesima intesa. L'intesa può individuare anche le ipotesi di assunzioni in deroga per l'erogazione dei servizi essenziali o per l'assunzione di personale la cui spesa è oggetto di specifico finanziamento da parte di un soggetto diverso dal comune.~~

3.2. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la cui dotazione di personale non raggiunge lo standard di personale, definito d'intesa tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali, possono assumere personale secondo quanto previsto dalla medesima intesa.

3.2.1. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono assumere personale nei limiti e secondo i criteri e le modalità definiti nell'ambito dell'intesa prevista dal comma 3.2, quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- a) nell'anno 2019 il comune ha raggiunto un obiettivo di risparmio di spesa sulla missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) del bilancio comunale superiore a quello assegnato ai sensi del comma 1 bis, nel limite di tale eccedenza;
- b) il comune continua ad aderire volontariamente a una gestione associata o ricostituisce una gestione associata.

3.2.2. Gli enti locali possono comunque assumere personale a tempo indeterminato e determinato a seguito di cessazione dal servizio di personale necessario per l'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, o per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale o di un servizio i cui oneri sono completamente coperti dalle relative entrate tariffarie a condizione che ciò non determini aumenti di imposte, tasse e tributi, o se il relativo onere è interamente sostenuto attraverso finanziamenti provinciali, dello Stato o dell'Unione europea, nella misura consentita dal finanziamento. Sono sempre ammesse le assunzioni obbligatorie a tutela di categorie protette.

3.2.3. Gli enti locali possono assumere personale a tempo determinato per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o per colmare le frazioni di orario non coperte da personale che ha ottenuto la riduzione dell'orario di servizio, o in caso di comando presso la Provincia o di comando da parte di un comune verso un altro ente con il quale non ha in essere una convenzione di gestione associata.

3.2.4. Con l'intesa di cui al comma 3.2 sono stabiliti i casi in cui i comuni capofila dei servizi associati di polizia locale possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato addetto al predetto servizio.

3.3. In attesa dell'approvazione della riforma dell'assetto istituzionale degli enti intermedi le comunità possono sostituire il personale in servizio nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nel corso del 2019. È in ogni caso ammessa l'assunzione del personale necessario ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni previsti per l'ambito socio-assistenziale, compresa l'attività di pianificazione sociale, e l'assunzione di personale la cui spesa è oggetto di specifico finanziamento da parte di un soggetto diverso dalla comunità.

3.3.1. In considerazione delle peculiarità istituzionali del Comun General de Fascia, l'intesa prevista dal comma 3.2 stabilisce i criteri e le modalità per valutare la dotazione del personale dell'ente e la conseguente eventuale possibilità di assunzione di ulteriore personale. Fino all'approvazione dell'intesa prevista dal comma 3.2 si applica quanto disposto dal comma 3.3.

3.4. E' ammessa, in ogni caso, la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto.

3.5. Con riferimento al personale di ruolo, nel caso di assunzioni o di cessazioni in corso d'anno la spesa è rapportata all'intero anno solare, ai fini della sostituzione.

3 bis. *omissis*

3 ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 bis, comma 4, i comuni e le comunità individuano, nell'ambito dei piani di miglioramento previsti dal comma 2, misure idonee ad assicurare i risparmi derivanti dall'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, anche prevedendo il ricorso alla riduzione dei canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale. Ai fini del calcolo possono essere computati anche risparmi derivanti dall'applicazione di misure di contenimento dei costi sostenuti per le locazioni, già disposte dai comuni nei piani di miglioramento e ulteriori a quelle previste dall'articolo 4 bis, comma 4.

3 quater. Per perseguire gli obiettivi del patto di stabilità, per migliorare i risultati di bilancio e ottimizzare la gestione del loro patrimonio, i comuni e le comunità approvano dei programmi di alienazione di beni immobili inutilizzati o che non si prevede di utilizzare nel decennio successivo. In alternativa all'alienazione, per prevenire incidenti, per migliorare la qualità del tessuto urbanistico e per ridurre costi di manutenzione, i comuni e le comunità possono abbattere gli immobili inutilizzati. Per fini di pubblico interesse i beni immobili possono anche essere ceduti temporaneamente in uso a soggetti privati oppure concessi a privati o per attività finalizzate a concorrere al miglioramento dell'economia locale oppure per attività miste pubblico-private. Per i fini di questo comma la Provincia può autorizzare le predette operazioni immobiliari relative agli immobili acquisiti ai sensi degli articoli 38 e 38 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 38.

4. *omissis*

5. *omissis*

5 bis. *omissis*

6. *omissis*

7. Per i titolari di cariche elettive di comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, lo svolgimento in connessione con il mandato di qualsiasi incarico conferito da comuni, comunità, circoscrizioni, municipi, amministrazioni separate di uso civico, consorzi o altri enti locali comunque denominati, inclusa la partecipazione a organi collegiali, può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese e al riconoscimento di un gettone di presenza non superiore a trenta euro per l'effettiva partecipazione. Per i fini di questo comma, per incarichi svolti in connessione con il mandato si intendono i soli incarichi per i quali l'ente locale ha effettuato la designazione o l'elezione.

8. *omissis*

8 bis. Ferma restando la disciplina in materia di appalti di servizi, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai comuni e alle comunità è vietato conferire incarichi di consulenza, di studio e di collaborazione organizzata dal committente, a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, e conferire ad essi incarichi dirigenziali o direttivi. Resta inoltre ferma la possibilità di conferire incarichi di ricerca e di docenza nonché incarichi professionali in campo sanitario. Il divieto si applica anche per la nomina in commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali dei comuni e degli enti locali, comunque denominati.

8 ter. La lettera b) del comma 3 e il comma 8 bis si applicano anche alle aziende pubbliche per i servizi alla persona, in quanto compatibili.

9. Le intese stipulate ai sensi di quest'articolo sono sottoscritte entro trenta giorni dalla proposta formulata dalla Giunta provinciale; decorso inutilmente tale termine la Provincia fissa un ulteriore termine di quindici giorni per la definizione dei contenuti dell'intesa. Decorso inutilmente

- 20 -

questi termini la Giunta provinciale può procedere prescindendo dall'intesa, tenendo conto delle posizioni emerse. Entro i predetti termini la Giunta provinciale valuta le osservazioni presentate dal Consiglio delle autonomie locali e attiva specifici momenti di confronto finalizzati al perfezionamento dell'intesa. Questo comma non si applica alle intese stipulate ai sensi dei commi 5 e 6.

9 bis. *omissis*"

- L'articolo 6 della legge provinciale sulla finanza locale 1993 - e cioè della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 6

Fondo perequativo

1. Il fondo perequativo è finalizzato al riequilibrio delle dotazioni finanziarie dei comuni e della dotazione dei servizi offerti alla popolazione.

2. La ripartizione del fondo fra i comuni, al netto della quota di cui al successivo comma 4, viene effettuata per ciascun anno con deliberazione della Giunta provinciale sulla base di criteri e parametri finalizzati ad assicurare:

- a) il riequilibrio della dotazione dei servizi offerti alla popolazione rispetto a standard medi provinciali;
- b) l'efficienza nell'utilizzo delle risorse trasferite, del patrimonio e l'attuazione di forme di collaborazione intercomunale ed il coinvolgimento del privato nella gestione dei servizi.

2 bis. Con la deliberazione della Giunta provinciale di ripartizione del fondo può essere disposto l'impegno della spesa in relazione all'entità complessiva del medesimo e nei limiti delle somme autorizzate con la legge finanziaria.

3. La ripartizione del fondo è effettuata sulla base di un livello standardizzato di spesa valutato, per ciascun comune, tenendo altresì presente:

- a) i differenziali di costo nella produzione dei servizi in relazione alle diverse situazioni ambientali e alle differenti caratteristiche della popolazione servita, sia residente che non residente;
 - b) gli squilibri della distribuzione territoriale delle basi imponibili dei tributi locali e dei proventi dei beni comunali;
 - c) l'incidenza delle entrate effettive derivanti da tasse, imposte e tariffe rispetto a valori di base standardizzati;
 - d) l'esercizio di funzioni connesse con l'erogazione di specifici servizi caratterizzati da una distribuzione disomogenea sul territorio provinciale ed afferenti alle particolari situazioni socio-economiche comunali;
- d bis) gli effetti finanziari sulla spesa dei comuni conseguenti alle politiche d'interesse della Provincia nelle materie di competenza comunale.

3 bis. La Giunta provinciale individua i servizi di cui al comma 3, lettera d), nonché i criteri e le modalità per la valutazione dei fabbisogni di spesa, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge provinciale che disciplina la relativa materia.

4. Per ciascun anno una quota del fondo perequativo non superiore al 3 per cento può essere utilizzata dalla Giunta provinciale a favore dei comuni e loro consorzi, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta stessa, per:

- a) finanziare la formazione ed attuazione dei progetti di cui all'articolo 7, comma 4;
 - b) concorrere agli oneri correnti obbligatori non finanziabili con le normali risorse di bilancio, con priorità per quelli derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile;
- b bis) coprire parzialmente le mancate entrate derivanti da accadimenti di natura straordinaria e imprevedibile non imputabili all'ente interessato, con recupero anche parziale dell'importo assegnato nel caso di successivo recupero da parte dell'ente;
- c) sostenere le attività di cui all'articolo 33;
 - d) concorrere agli oneri derivanti da assenze del personale per aspettative sindacali, nonché in conseguenza di aspettative e permessi usufruiti dagli amministratori comunali ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali);

- 21 -

- e) concorrere agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali);
- e bis) finanziare progetti destinati a interventi ritenuti rilevanti per la programmazione provinciale, che consentano di migliorare il grado di efficacia e di efficienza nella gestione dei servizi comunali;
- e ter) concorrere agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 bis, comma 4, della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005). I criteri e le modalità di rimborso delle spese sono stabiliti dalla Giunta provinciale nel rispetto di quanto previsto dal medesimo comma 4;
- e quater) concorrere agli oneri sostenuti dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che non dispongono di sufficienti risorse, per le assunzioni di personale nell'ambito della dotazione standard definita ai sensi dell'articolo 8, comma 3.2, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, secondo limiti, criteri e modalità stabiliti nell'intesa prevista nel medesimo articolo.**

4 bis. Una quota del fondo di cui al comma 4 può essere utilizzata direttamente dalla Provincia per far fronte agli oneri connessi alle attività dell'osservatorio economico-finanziario degli enti locali di cui all'articolo 33 e ad altre attività funzionali all'esercizio delle competenze in materia di finanza locale.

5. Una quota del fondo perequativo è ripartita secondo i criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 2 a favore dei comuni ricompresi nei territori individuati dalla legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29 concernente "Istituzione dell'Istituto culturale ladino" e dalla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 concernente "Istituzione dell'Istituto culturale mocheno-cimbro per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna in provincia di Trento", come modificata con legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2."

- L'articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 5

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005), e della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, relative al personale degli enti locali, e altre disposizioni in materia

omissis

8. — ~~Con riferimento al comma 3.1. dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010, come inserito dal comma 2 di quest'articolo, per il personale la cui spesa è coperta nella missione 1 del bilancio comunale, fino al 31 dicembre 2020 i comuni possono sostituire il personale cessato dal servizio nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nel corso dell'anno 2019. Si applicano i commi 3.4. e 3.5. dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 come inseriti dal comma 2 del presente articolo. Resta ferma la possibilità di assumere personale la cui spesa è oggetto di specifico finanziamento da parte di un soggetto diverso dal comune.~~

9. — ~~Con riferimento al comma 3.2. dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010, come inserito dal comma 2 del presente articolo, per il personale la cui spesa è coperta nelle missioni diverse dalla missione 1 del bilancio comunale, fino al 31 dicembre 2020 i comuni possono sostituire il personale cessato dal servizio nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nel corso dell'anno 2019. Si applicano i commi 3.4. e 3.5. dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010; con riferimento a tale personale, inoltre, è sempre ammessa l'assunzione di:~~

- ~~a) personale addetto all'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, inclusi i custodi forestali, nel rispetto delle dotazioni assegnate alle zone di custodia; e personale necessario per assicurare lo svolgimento di servizi essenziali o personale la cui spesa è oggetto di specifico finanziamento da parte di un soggetto diverso dal comune;~~
- ~~b) personale di polizia locale, limitatamente al rispetto degli standard minimi di servizio previsti dall'articolo 10, comma 4, della legge provinciale sulla polizia locale 2005, e al personale assunto a tempo determinato.~~

- 22 -

~~10. E' fatta salva la conclusione delle procedure per l'assunzione di personale anche con contratto con finalità formative, indette e avviate dagli enti locali anche attraverso il consorzio dei comuni trentini, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), punto 1, della legge provinciale n. 27 del 2010 nel testo previgente alla data di entrata in vigore di questo articolo entro la data di sottoscrizione del protocollo di finanza locale per il 2020.~~

~~11. Per il 2020 i comuni possono attivare procedure selettive per le progressioni verticali riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, nel rispetto dei limiti alle assunzioni definiti dall'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010. Il numero di posti per queste procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. **(abrogati)**~~

~~12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci."~~

Nota all'articolo 14

- L'articolo 8 della legge provinciale sulle scuole d'infanzia 1977 - e cioè della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 8

Interventi per i bambini handicappati

1. I bambini affetti da disturbi dell'intelligenza e del comportamento o da menomazioni fisiche e sensoriali sono inseriti e integrati nelle scuole dell'infanzia ordinarie, che possono essere dotate di insegnanti supplementari anche di ruolo. **L'assunzione degli insegnanti supplementari presuppone il possesso da parte dei medesimi del prescritto titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, salvo che non vi siano insegnanti in possesso del titolo utilmente collocati in graduatoria.**

2. Al personale deve essere assicurata la consulenza delle "équipes" medico-psico-socio-pedagogiche operanti nei comprensori.

2 bis. Al fine di favorire l'inserimento nella scuola elementare dei bambini di cui al comma 1 è consentita la temporanea assegnazione alla scuola stessa, per il tempo strettamente necessario e comunque per non più di quattro mesi, dell'insegnante della scuola dell'infanzia che ha seguito il bambino nell'anno scolastico precedente o, in sua mancanza, di uno degli insegnanti presenti nell'anno scolastico precedente nella scuola frequentata dal bambino.

2 ter. Per particolari e giustificate esigenze, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di assolvimento dell'obbligo scolastico, i bambini di cui al comma 1 che abbiano raggiunto l'età dell'obbligo possono continuare a frequentare la scuola dell'infanzia per non più di un anno. In presenza di handicap grave tale frequenza può proseguire presso la scuola materna per un ulteriore anno, sentito anche il dirigente dell'istituzione scolastica di riferimento."

Nota all'articolo 16

- Gli articoli 20 e 54 della legge provinciale sulle scuole d'infanzia 1977 - e cioè della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 20

Compiti dei comuni

1. Spetta ai comuni fornire gli edifici ed i locali idonei per la scuola provinciale dell'infanzia, nonché provvedere alla loro manutenzione.

2. *omissis*

2 bis. Spetta altresì ai comuni provvedere in ordine all'acquisto e al rinnovo delle attrezzature e dell'arredamento necessari al funzionamento delle scuole provinciali dell'infanzia.

3. Spetta inoltre ai comuni, utilizzando i finanziamenti della Provincia, provvedere:

- 23 -

- a) ~~al personale non insegnante nella misura massima di una unità per sezione secondo quanto stabilito dal piano annuale di cui all'articolo 54 in relazione al numero di sezioni, all'orario delle scuole ed all'organizzazione del servizio di mensa; in presenza di eccezionali ed obiettive esigenze di funzionamento della scuola il piano può prevedere una diversa assegnazione di personale; (abrogata)~~
- b) al funzionamento anche didattico e amministrativo della scuola, ivi comprese le spese per la manutenzione e conservazione degli arredi e delle attrezzature, nonché le spese di acquisto e di rinnovo degli arredi e delle attrezzature di importo inferiore a quello previsto ai sensi dell'articolo 54 bis.

4. Nel piano annuale di cui all'articolo 54 la Giunta provinciale determina l'ammontare dei finanziamenti di cui al comma 3 spettanti a ciascun comune tenendo conto del numero delle sezioni di cui sono composte le singole scuole, riferendo la copertura degli oneri per il personale al costo derivante per il medesimo dall'applicazione dei relativi contratti collettivi di lavoro. I relativi fondi sono erogati ai comuni, secondo le disposizioni di cui alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).

5. I comuni organizzano il servizio di mensa provvedendo, sentiti i comitati di gestione, all'ammissione gratuita o semigratuita al servizio.

6. Per far fronte agli oneri derivanti dal servizio di mensa i comuni utilizzano le rette delle famiglie nella misura dagli stessi determinata entro i limiti di cui all'articolo 4, le quote a carico del personale per l'accesso al servizio, gli specifici contributi della Provincia, ivi compresi quelli per l'ammissione gratuita o semigratuita di alunni di disagiate condizioni economiche, nonché quelli per l'ammissione a prezzo agevolato del personale, determinati con riferimento alle quote poste a carico del personale provinciale ai sensi del comma 6 dell'articolo 4.

7. *omissis*

Art. 54

Piano annuale

La Giunta provinciale, sulla base delle richieste dei comuni, dei comprensori, dei distretti scolastici, nonché delle organizzazioni sociali interessate, elabora annualmente un piano articolato per comprensori.

Il piano annuale determina:

- a) le scuole e le sezioni di scuola dell'infanzia da istituire e da sopprimere per l'anno scolastico successivo. La distribuzione delle scuole deve essere rapportata a criteri di efficacia della programmazione didattica e di razionalizzazione nell'uso delle strutture scolastiche, anche attraverso accorpamenti delle medesime, tenendo conto del numero delle iscrizioni. Nelle scuole unisezionali il numero dei bambini non può essere inferiore a quindici, o dieci se ubicate negli ambiti territoriali individuati come zone svantaggiate ai sensi della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22, salvo che ricorrano eccezionali situazioni di disagio derivante dalla soppressione della scuola, ovvero che la riduzione del numero dei bambini sia temporanea; in ogni caso con meno di quindici iscritti la scuola funziona con dotazione di organico ridotto ed eventualmente con orario ridotto;
- b) la ripartizione dei finanziamenti provinciali ai comuni per la gestione del servizio di mensa e per le spese di funzionamento anche didattico e amministrativo della scuola;
- c) la ripartizione dei finanziamenti provinciali ai comuni per le spese relative al personale non insegnante;
- d) i parametri per la determinazione della spesa ammissibile e dei finanziamenti per le scuole equiparate in misura corrispondente a quelli stabiliti per le scuole provinciali, la spesa ammessa e la ripartizione dei finanziamenti provinciali tra le scuole equiparate;
- d bis) le modalità di rendicontazione della spesa e di controllo della spesa rendicontata in ordine ai finanziamenti previsti dalla lettera d);
- e) *omissis*

Per la formazione del piano annuale i comuni sono tenuti a far pervenire le loro proposte alla Giunta provinciale entro il 30 aprile di ogni anno, unitamente alle deliberazioni di assunzione degli oneri a proprio carico.

- 24 -

Singole proposte di istituzioni di scuole dell'infanzia provinciali potranno essere avanzate anche da organizzazioni sindacali e sociali; su tali proposte la Giunta provinciale raccoglierà il parere dei comuni interessati.

L'assemblea dei genitori di ogni scuola dell'infanzia equiparata, deliberando con l'intervento dei due terzi degli aventi diritto e a maggioranza assoluta di tutti gli aventi diritto, può chiedere alla Giunta provinciale l'istituzione di una scuola dell'infanzia provinciale in sostituzione di una scuola equiparata che, come tale, cessa l'attività.

La Giunta provinciale decide su tali richieste nell'ambito del piano annuale di cui al presente articolo e adotta i provvedimenti conseguenti.

Il piano annuale è deliberato entro il 15 giugno di ogni anno ed è riferito all'anno scolastico che comincia con il 1° settembre dell'anno stesso e termina con il 31 agosto dell'anno successivo; **la Provincia trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una comunicazione preventiva sui principali contenuti del piano, evidenziando, tra l'altro, le modalità di finanziamento delle scuole dell'infanzia a budget, se previste dal piano.**

~~Il progetto di piano è trasmesso, almeno trenta giorni prima del termine di cui al precedente comma, ai membri della competente commissione legislativa. (abrogato)~~

A partire dall'anno scolastico 2015/2016 il piano può prevedere, ~~previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, (soppresse)~~ modalità di finanziamento delle scuole dell'infanzia a budget, con meccanismi anche diversi da quelli disciplinati dagli articoli 48 e 49, volti a promuovere la responsabilità gestionale dei soggetti finanziati, ad ottimizzare l'investimento delle risorse, a semplificare ed efficientare i processi decisionali e i flussi amministrativi e finanziari.

Qualora il piano determini la soppressione di scuole e non sia possibile accogliere i bambini in altra scuola dell'infanzia, provinciale od equiparata, la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni con comuni di province limitrofe per l'accoglimento dei predetti bambini nelle scuole dell'infanzia dei comuni medesimi."

Nota all'articolo 18

- La rubrica del capo VI della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, come modificata dall'articolo qui annotato, dispone:

"Capo VI

*Disposizioni in materia di **cultura e istruzione***"

Nota all'articolo 19

- L'articolo 4 ter della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4 ter

Organizzazione della formazione specifica in medicina generale

~~1. La Provincia realizza le attività di formazione specifica in medicina generale previste dal titolo IV del decreto legislativo n. 368 del 1999, direttamente o avvalendosi dell'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri. Quando la Provincia si avvale dell'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri, nell'ambito della convenzione con l'ordine è prevista la corresponsione di un compenso al direttore, alle altre figure di coordinamento e ai docenti della formazione specifica in medicina generale. Il compenso può essere definito anche forfettariamente, in relazione alle attività oggetto dell'incarico e ai risultati conseguiti. La Provincia realizza direttamente le attività di formazione specifica in medicina generale anche ai sensi dell'articolo 33, comma 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).~~

1. La Provincia realizza le attività di formazione specifica in medicina generale previste dal titolo IV del decreto legislativo n. 368 del 1999 direttamente, anche avvalendosi degli enti di cui all'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), in coerenza con gli obiettivi da essi perseguiti nell'ambito delle competenze loro affidate. La Provincia affida queste attività regolando pure il compenso, anche in forma forfettaria, per la direzione e il coordinamento delle attività di formazione specifica in medicina generale.

- 25 -

2. Ai componenti della commissione d'esame per l'accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale e della commissione d'esame finale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 368 del 1999 può essere riconosciuto, per la partecipazione alle sedute, un compenso, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura effettivamente sostenuta e il pagamento dell'indennità chilometrica per l'utilizzo del proprio automezzo, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale.

3. L'ammissione al secondo e al terzo anno di corso è subordinata al superamento di una valutazione certificativa davanti a una commissione nominata dall'ente gestore, presieduta dal direttore della formazione e composta da quattro docenti. Il medico in formazione che non supera queste valutazioni è ammesso per una sola volta, al termine del primo o del secondo anno, pena l'esclusione dal corso, a ripetere l'anno di formazione senza oneri a carico della Provincia.

4. I tutori nell'ambito della formazione specifica in medicina generale sono medici di medicina generale e, per la parte concernente la formazione pediatrica, medici pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale da almeno cinque anni che operano in uno studio professionale e sono titolari di un numero di assistiti in una misura almeno pari alla metà del massimo vigente, alla data di instaurazione del rapporto di tutoraggio.

5. Per quanto non diversamente previsto da questa legge si applica la vigente normativa statale in materia di formazione specifica in medicina generale."

Nota all'articolo 20

- L'articolo 16 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 - e cioè della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 16

Finanziamento del servizio sanitario provinciale

1. Il finanziamento del fabbisogno di spesa sanitaria e socio-sanitaria si ispira a principi di equità, proporzionalità, efficacia e non sovrapposizione degli strumenti finanziari. I fabbisogni di spesa sono determinati tenendo conto dei livelli essenziali e aggiuntivi delle prestazioni e dei costi necessari per produrli in condizioni di efficienza.

2. Il finanziamento della spesa sanitaria provinciale avviene attraverso:

- a) i trasferimenti all'Azienda provinciale per i servizi sanitari destinati a garantire i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 17 e le prestazioni aggiuntive previste dal comma 5;
- b) il fondo per l'assistenza integrata previsto dall'articolo 18;
- c) la compartecipazione diretta dei cittadini;
- d) i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche a carattere territoriale, previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
- e) le tariffe.

3. La Giunta provinciale stabilisce:

- a) i casi in cui è dovuta dagli utenti una compartecipazione al costo della prestazione e l'entità della compartecipazione, tenuto conto delle disposizioni statali vigenti in materia;
- b) la modalità di determinazione e l'entità delle tariffe, in armonia con le previsioni degli articoli 17 e 18.

3 bis. Tra gli elementi che concorrono a definire la compartecipazione al costo delle prestazioni a carattere residenziale che rientrano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria ai sensi dell'articolo 21 è inclusa la valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario, secondo quanto previsto dall'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3. La Giunta provinciale può tener conto della valutazione anche negli altri casi in cui è prevista la compartecipazione al costo delle prestazioni. Sono fatte salve le prestazioni che costituiscono livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Questo comma è attuato con provvedimenti di Giunta, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

- 26 -

4. La Giunta provinciale promuove lo sviluppo di forme integrative provinciali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, coinvolgendo le parti sociali, i soggetti e le organizzazioni finanziarie e assicurative e altri enti e istituzioni al fine di darne un'ampia diffusione, nell'interesse della popolazione. Inoltre assicura il coordinamento per l'unitarietà della politica sanitaria e l'integrazione del servizio sanitario provinciale con le prestazioni finanziate attraverso le forme integrative.

4 bis. Per le finalità del comma 4 la Provincia, nei limiti dello stanziamento di bilancio e nel rispetto delle regole in materia di aiuti di Stato, può destinare contributi, per il tramite delle organizzazioni assicurative nelle varie forme costituite, a quanti si assicurano per ottenere una rendita in caso di non autosufficienza. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le caratteristiche dei piani assicurativi e dei beneficiari - anche con riferimento alla condizione economico-patrimoniale dei beneficiari o del nucleo familiare -, la misura della contribuzione, le condizioni di compatibilità o il limite di cumulo rispetto ad altre misure aventi la medesima finalità, anche poste a carico della Provincia o a cui la Provincia contribuisce, nonché ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questo comma.

5. La Giunta provinciale può individuare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dai livelli essenziali di assistenza, delle quali possono beneficiare di regola le persone iscritte al servizio sanitario provinciale e residenti in provincia da almeno tre anni. E' fatta salva altresì la facoltà per la Giunta provinciale di individuare prestazioni aggiuntive che possono essere erogate prescindendo dal requisito della residenza triennale, anche in ragione delle esigenze di continuità dell'assistenza sanitaria. Al finanziamento delle prestazioni aggiuntive si provvede mediante gli stanziamenti iscritti in un apposito programma dello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia."

Nota all'articolo 22

- L'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 - e cioè della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 36 bis

Contributi per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili

1. Gli enti locali e la Provincia possono concedere ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d), contributi ~~sulle spese di funzionamento nella misura massima del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la~~ **a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla** realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili, individuati con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con gli strumenti di programmazione sociale.

~~1 bis. Se servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili sono di natura non economica i contributi previsti dal comma 1 possono essere concessi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. (abrogato)~~

2. I contributi possono riguardare, tra l'altro:

- a) le spese per il personale;
- b) i costi derivanti dall'utilizzazione degli immobili e delle attrezzature;
- c) le spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature;
- d) i costi per lo svolgimento di iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale e del volontariato coinvolto nelle attività.

3. La Giunta provinciale e gli organi competenti degli enti locali stabiliscono, per quanto di competenza, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1, anche attraverso bandi, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

4. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato."

- 27 -

Nota all'articolo 23

- L'articolo 41 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 41

Misure per la promozione del lavoro femminile

1. ~~Per la determinazione della quota dell'assegno unico diretta a soddisfare i bisogni particolari della vita finalizzati alla cura, educazione ed istruzione dei figli, con riguardo alle famiglie con figli di età compresa tra zero e tre anni, la Giunta provinciale può incrementare~~ **Per incentivare l'attivazione delle donne nel mercato del lavoro ai fini della determinazione dell'assegno unico la Giunta provinciale può incrementare a partire dalle domande raccolte nel corso del 2021 secondo criteri di gradualità** la deduzione per i redditi da lavoro femminile, in sede di definizione dei criteri relativi agli oneri deducibili dal reddito del nucleo familiare per la valutazione della condizione economica ai sensi dell'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sull'unità di voto 12.05 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - interventi per le famiglie)."

Nota all'articolo 24

- L'articolo 25 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 25

Misure urgenti in materia di assegno unico provinciale

1. In ragione della situazione di crisi economica connessa alla pandemia di COVID-19 la Giunta provinciale apporta le necessarie modificazioni alla disciplina di attuazione dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 28, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, al fine di consentire l'attualizzazione della situazione reddituale del nucleo familiare anche al di fuori dei casi oggi previsti. **Nell'ambito della predetta attualizzazione, la Giunta provinciale può individuare per l'anno 2021 anche l'innalzamento temporaneo della soglia ICEF del nucleo familiare per l'accesso a tale misura.**

2. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 12.05 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - interventi per le famiglie)."

Nota all'articolo 27

- L'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992 - e cioè della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 5 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato) -, come modificato dall'articolo 12 della legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2021 e da quest'articolo, dispone:

"Art. 5

Interventi a favore del volontariato

1. La Provincia e gli enti locali possono concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi all'albo previsto dall'articolo 3 e alle associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro previsto dall'articolo 3 bis:

- a) contributi a copertura delle spese di funzionamento nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa;
- b) contributi per la realizzazione di iniziative destinate a realizzare le finalità dell'articolo 1, comma 1, in specifici ambiti operativi, anche in modo coordinato e congiunto con i soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007). I contributi sono concessi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammessa.

1 bis. La Giunta provinciale e gli organi competenti degli enti locali stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di loro competenza. Con riferimento ai contributi previsti

- 28 -

dal comma 1, lettera b), questi organi individuano, anche periodicamente, gli ambiti operativi considerati prioritari e i criteri di selezione delle iniziative, e possono privilegiare le iniziative realizzate in modo coordinato e congiunto. Le deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale sono sottoposte al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

1 ter. In alternativa alla concessione dei contributi previsti dai commi 1 e 1 bis, la Provincia e gli enti locali possono sottoscrivere convenzioni ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), per lo svolgimento di **attività o** interventi socio-assistenziali di interesse generale ~~di natura non economica~~ **(soppresse)** aventi finalità di solidarietà sociale, di autoaiuto e di reciprocità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 **e nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.**

(le modifiche a questo comma sono state introdotte dall'art. 12 della legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2021)

2. La Provincia rimborsa, nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale, gli oneri finanziari sostenuti dalle organizzazioni di volontariato **e dalle associazioni di promozione sociale** per l'assicurazione obbligatoria dei propri aderenti che prestino attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). Gli interventi previsti da questo comma possono essere concessi, sul fondo di cui all'articolo 6, comma 4, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), a comuni o circoscrizioni, anche mediante i loro organismi rappresentativi, per la copertura degli oneri assicurativi relativi ai volontari che partecipano ad interventi di cittadinanza attiva finalizzati alla pulizia, al recupero, al ripristino ed all'abbellimento del territorio promossi dagli stessi comuni o circoscrizioni. Il rimborso degli oneri previsti dal presente comma è escluso qualora sia già stato concesso sulla base di altre leggi provinciali.

3. Nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale la Provincia rimborsa le quote di adesione, comprensive degli oneri assicurativi, versate dalle sezioni locali a favore delle organizzazioni nazionali.

3 bis. La Provincia può stipulare convenzioni con la società italiana degli autori e degli editori (SIAE) per semplificare gli adempimenti e ridurre gli oneri delle associazioni iscritte nei registri di questa legge, con riferimento in particolare ai pagamenti dovuti alla SIAE nell'ambito di iniziative d'interesse pubblico, di manifestazioni e di eventi musicali per l'utilizzo di opere soggette alla sua autorizzazione. La Provincia è autorizzata ad anticipare le somme dovute alla SIAE dalle associazioni e non versate da queste ultime fino a un importo massimo di 150.000 euro annui; in tal caso esercita il diritto di rivalsa nei confronti delle associazioni che non hanno provveduto al pagamento.

3 bis 1. I comuni possono concedere somme per la copertura, fino a concorrenza della spesa, degli oneri derivanti dai pagamenti sostenuti da enti e associazioni a favore della SIAE in relazione ad iniziative ed eventi organizzati sul proprio territorio nel caso in cui l'accesso agli stessi sia senza corrispettivo, nel rispetto del proprio regolamento per la concessione di contributi ad enti e associazioni.

3 ter. Fra le partite di giro del bilancio provinciale sono disposti gli stanziamenti necessari ad anticipare le somme di cui al comma 3 bis e per la corrispondente acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate dalla Provincia.

3 quater. La Giunta provinciale, nell'ambito del protocollo sulla finanza locale, individua le risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 6, comma 4, della legge provinciale sulla finanza locale, da destinare agli interventi previsti dal comma 3 bis 1."

Nota all'articolo 28

- L'articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 19

Disposizioni per lo sviluppo della larga banda

1. La Provincia riconosce la larga banda quale fattore primario dello sviluppo economico e sociale del territorio provinciale usufruibile dalle comunità, dalle imprese e dai singoli, e quale strumento per favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni ad ordinamento regionale e provinciale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia realizza l'infrastruttura funzionale alla creazione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi e individua le strategie operative di carattere tecnico ed economico per la realizzazione dell'infrastruttura medesima.

3. L'infrastruttura prevista dal comma 2, o parte di essa, può essere realizzata anche da una società controllata, anche indirettamente, dalla Provincia, alla quale può essere conferita anche la parte di infrastruttura realizzata direttamente dalla Provincia medesima. Per la realizzazione dell'infrastruttura la Provincia può concedere a tale società specifici contributi previa stipulazione di una convenzione che definisce:

- a) gli obblighi della società, ivi compreso il rispetto dell'atto di indirizzo previsto dal medesimo comma 2;
- b) i criteri e le modalità per l'eventuale avvalimento delle competenti strutture provinciali da parte della società, con riguardo alla progettazione e alla realizzazione dell'infrastruttura.

3 bis. Per acquisire la disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione delle infrastrutture previste dai commi 2, 3, 9 e 11 bis e dall'articolo 19.1, comma 5, la società costituita ai sensi del comma 3 può avvalersi delle procedure espropriative disciplinate dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri).

4. L'infrastruttura è realizzata anche utilizzando, attraverso apposite convenzioni, infrastrutture di altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie e statali in materia di ubicazione e di condivisione delle infrastrutture.

5. L'infrastruttura realizzata ai sensi dei commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 6, può essere messa a disposizione dei soggetti interessati per la realizzazione di reti pubbliche o private per le comunicazioni elettroniche; in tal caso la messa a disposizione è effettuata a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

6. L'infrastruttura realizzata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 può essere utilizzata dalla Provincia per lo sviluppo della propria rete di comunicazione elettronica privata finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico destinati a soddisfare le esigenze di comunicazione della Provincia medesima e dei soggetti aderenti al sistema informativo elettronico provinciale (SIEP). Per la realizzazione di tale rete la Provincia, anche nell'ambito della convenzione prevista dal comma 3, può riservare parte delle disponibilità strutturali derivanti dalla realizzazione dell'infrastruttura prevista dai commi 2 e 3. Nel rispetto del diritto comunitario, la gestione della predetta rete può essere affidata ad una società avente le caratteristiche previste dal predetto comma 3.

7. In attesa della realizzazione dell'infrastruttura prevista dai commi 2 e 3, la Provincia può concedere uno specifico contributo alla società prevista dall'articolo 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), al fine di incrementare la disponibilità di connettività per la rete privata della pubblica amministrazione.

8. *omissis*

9. La Provincia può conferire alla società prevista dal comma 3 l'infrastruttura e la rete provinciale utilizzata per la diffusione del servizio radiomobile professionale; per il completamento e l'ammodernamento di tale infrastruttura si applica quanto previsto dal medesimo comma 3. A tale società ovvero ad una distinta società avente comunque le caratteristiche previste dal comma 3, la Provincia e i suoi enti funzionali nonché i soggetti aderenti al sistema di prevenzione e protezione

- 30 -

della protezione civile possono affidare, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, la fornitura del servizio radiomobile professionale di rispettivo interesse.

10. Gli interventi d'infrastrutturazione previsti da quest'articolo costituiscono lavori pubblici d'interesse provinciale. Per la loro realizzazione si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativi al piano straordinario delle opere pubbliche.

11. Le disposizioni di attuazione delle leggi provinciali che autorizzano la concessione di contributi e di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di interventi di carattere infrastrutturale da parte dei soggetti individuati dall'articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), possono prevedere che la concessione di tali finanziamenti sia subordinata alla realizzazione, nell'ambito dei predetti interventi, di opere funzionali al completamento o all'ammodernamento delle infrastrutture previste dai commi 2, 3 e 9; i rapporti finanziari relativi alla realizzazione delle predette opere funzionali sono regolati secondo le modalità indicate nel provvedimento di concessione del contributo o del finanziamento.

11 bis. Per promuovere la realizzazione di reti di comunicazione di nuova generazione e ridurre il digital divide di accesso alla larga banda, la Provincia, a mezzo della società costituita ai sensi del comma 3, può attuare specifici interventi anche volti ad integrare l'infrastruttura di cui ai commi 2 e 3 con altre reti distributive. Per promuovere programmi di investimento per la diffusione di servizi in banda larga nelle aree non coperte o non adeguatamente coperte a causa del fallimento di mercato, possono essere concessi contributi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria, per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete, interventi di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ed impianti esistenti.

11 ter. Per promuovere la capillare diffusione della banda larga e per consentire la massima diffusione dell'accesso ai servizi, la Provincia è autorizzata a costituire o a partecipare, anche indirettamente, con altri soggetti pubblici o privati, ad una società finalizzata all'evoluzione in fibra ottica della rete di accesso utente, alla realizzazione e alla manutenzione delle reti di accesso. A tale società, gli altri soci, pubblici o privati, possono conferire le infrastrutture civili, o i relativi diritti di uso, funzionali al raggiungimento delle sedi utente, di cui abbiano la disponibilità. Detta società, nella misura e con le modalità previste dalla disciplina vigente, può anche gestire, direttamente o tramite soggetti partecipati, la rete di comunicazione elettronica prevista dai commi 2 e 3 e fornire reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nel rispetto di quanto previsto al comma 5.

11 quater. La Provincia può partecipare al capitale della società di cui al comma 11 ter anche attraverso:

- a) il conferimento del diritto reale d'uso di beni ed i relativi servizi di gestione e manutenzione;
- b) il conferimento della proprietà o del relativo diritto d'uso dell'infrastruttura necessaria al perseguimento degli scopi indicati al comma 11 bis;
- c) il conferimento delle risorse finanziarie per realizzare i necessari adeguamenti ed implementazione degli apparati di smistamento e di distribuzione della connessione ed anche per lo sviluppo di progetti di ricerca e di servizi in rete.

11 quinquies. Nel rispetto della normativa comunitaria la Provincia è altresì autorizzata, sulla base di un piano di lavoro predisposto anche dalla società di cui al comma 11 ter e nei limiti delle risorse a ciò destinate nei futuri bilanci provinciali, a concedere contributi o finanziamenti alla medesima società per la realizzazione dei fini di cui al comma 11 ter.

11 sexies. La Provincia può concedere alla società di cui al comma 3 o alla società istituita ai sensi della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), contributi per gli interventi di completamento, ampliamento e ammodernamento delle infrastrutture previste dal comma 3 e contributi per investimenti di interesse pubblico diversi dalla larga banda, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

12. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A."

- 31 -

Nota all'articolo 29

- L'articolo 18 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 18

Disposizioni relative ai vincoli e agli obblighi disposti ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)

1. Relativamente ai vincoli e agli obblighi in essere che sono oggetto di verifica ai fini delle liquidazioni di contributi, anche a rate, emesse nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore di questa legge e il ~~31 dicembre 2020~~ **31 dicembre 2021**:

- a) per i vincoli e gli obblighi finanziari riferiti a contributi concessi in applicazione della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e della legge provinciale n. 35 del 1988, ~~la verifica viene attuata con riferimento al bilancio dell'esercizio 2018. La Giunta provinciale disciplina i casi in cui la verifica può essere effettuata relativamente al bilancio degli esercizi successivi, nonché i casi e le condizioni in cui è consentito richiedere la ridefinizione dei vincoli;~~ **la verifica è effettuata relativamente al bilancio il cui anno di riferimento è individuato dalla Giunta provinciale; la Giunta provinciale disciplina inoltre i casi e le condizioni in cui è consentita la ridefinizione dei vincoli;**
- b) per i vincoli e gli obblighi occupazionali, nonché per tutti i vincoli e gli obblighi previsti all'interno di procedure negoziali ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, alla luce della situazione emergenziale in corso, la Giunta provinciale può prevedere con apposita deliberazione specifiche modalità per la definizione del loro rispetto, compresa anche la previsione del relativo mantenimento, differimento o rimodulazione.

1 bis. La deliberazione prevista dal comma 1, lettera b), può riguardare inoltre altre verifiche relative ai contributi, anche successive alla liquidazione dei medesimi.

2. Sono differiti all'anno 2021 gli obblighi occupazionali e di realizzazione di progetti insediativi assunti **per l'anno 2020** in virtù dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, nonché delle relative procedure di inadempimento e sanzionatorie previste dalla disciplina provinciale. **Fatto salvo l'eventuale già avvenuto adempimento da parte delle imprese interessate, sono differiti all'anno 2021 gli obblighi occupazionali assunti per l'anno 2020 in base agli indirizzi approvati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.**

2 bis. Se le aree indicate nell'articolo 25 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono trasferite con atto tra vivi entro il 31 dicembre 2021, i soggetti cedenti che alla data di entrata in vigore di questo comma risultano inadempienti rispetto agli obblighi assunti ai sensi dell'articolo 32 della medesima legge provinciale non sono tenuti al pagamento delle relative sanzioni.

2 ter. In considerazione del prolungato periodo di crisi economico-finanziaria, aggravata dall'emergenza epidemiologica COVID-19, e della riduzione di valore delle aree, le sanzioni per i casi previsti dall'articolo 32, comma 2 bis, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 o previste in caso di inadempimento degli obblighi assunti fino al 31 dicembre 2011, ai sensi del medesimo articolo 32, sono ridotte a un decimo del loro valore. La riduzione è riconosciuta ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020, nei limiti e alle condizioni da essa previste. Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'efficacia di questo comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. In alternativa l'agevolazione può essere riconosciuta a titolo di de minimis e nei limiti consentiti dalla relativa disciplina."

- L'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 44

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

omissis

- 32 -

4. In relazione alla perdurante situazione di crisi economica-finanziaria, gli obblighi e i vincoli di natura finanziaria o occupazionale posti a carico dei beneficiari degli interventi ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e gli obblighi occupazionali e di realizzazione di progetti insediativi assunti in virtù dell'articolo 32 della medesima legge, nonché le prescrizioni tecniche e di vincoli economico-finanziari a carico dei beneficiari degli interventi ai sensi del capo V della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini), se non sono rispettati negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, sono differiti a partire dall'esercizio 2014.

5. Il comma 4 si applica anche ai vincoli e agli obblighi differiti ai sensi dell'articolo 35, commi 9 e 10, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 4, la Giunta provinciale stabilisce i casi e le condizioni in cui è consentito chiedere la ridefinizione dei vincoli e degli obblighi individuati dal comma 4, a esclusione dei vincoli di realizzazione di progetti insediativi assunti ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, nonché i termini e le modalità per la presentazione della relativa domanda. Con la stessa deliberazione la Giunta provinciale stabilisce le modalità di ridefinizione dei vincoli e degli obblighi, che possono anche consistere nella loro rimozione e nella previsione di una diversa scansione temporale per il loro assolvimento, e prevede i criteri e le condizioni per l'eventuale restituzione o riduzione proporzionale del contributo.

6 bis. Con la deliberazione prevista dal comma 6 la Giunta provinciale stabilisce i casi e le condizioni in cui è consentito chiedere la ridefinizione dei tempi per la realizzazione dei progetti insediativi assegnati ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, nonché la riduzione della superficie coperta da realizzare sull'area oggetto del progetto insediativo.

6 ter. Per i soggetti che entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale hanno presentato domanda ai sensi dei commi 6 e 6 bis, il termine di differimento dei vincoli e degli obblighi previsto dal comma 4 è prorogato:

- a) fino alla modifica degli atti con i quali sono stati assunti, ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, gli obblighi occupazionali e gli altri obblighi contrattuali previsti dal comma 6 bis;
- b) fino alla data di adozione dei relativi provvedimenti conclusivi per gli altri vincoli e obblighi individuati dal comma 4.

~~6 quater. In considerazione del prolungato periodo di crisi economico-finanziaria e della riduzione di valore delle aree, le sanzioni previste per i casi di inadempimento degli obblighi assunti, ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, fino al 31 dicembre 2011 sono ridotte a un terzo. L'agevolazione è riconosciuta a titolo di de minimis e nei limiti consentiti dalla relativa disciplina. (abrogato)"~~

- L'articolo 20 della legge provinciale 11 giugno 2019, n. 2, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 20

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

omissis

8. La deliberazione prevista dal comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, come modificato dalla presente legge, individua i casi in cui la predetta disposizione si applica alle domande già presentate oppure già definite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

~~9. Se le aree indicate nell'articolo 25 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono trasferite con atto tra vivi entro il 31 dicembre 2020, i soggetti cedenti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inadempienti rispetto agli obblighi assunti ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 non sono tenuti al pagamento delle relative sanzioni. (abrogato)"~~

- 33 -

Nota all'articolo 33

- L'articolo 52 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 52

Accordo interregionale per la regolazione del bacino imbrifero del fiume Chiese

1. Per favorire la definizione delle modalità di soddisfacimento dei fabbisogni idrici essenziali della regione Lombardia ~~per l'anno in corso e~~ **(soppresse)** fino all'inizio dei lavori per la messa in sicurezza delle opere di regolazione del lago d'Idro e, comunque, non oltre la scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico afferente la gestione degli invasi sul fiume Chiese, la Provincia può promuovere la definizione di un accordo, ai sensi dell'articolo 36 delle norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), con la Regione Lombardia e il concessionario per regolare:

- a) la fornitura, fino alla data prevista dall'accordo, di quantitativi d'acqua aggiuntivi rispetto a quelli dovuti in base al "Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese - edizione 21 marzo 2002" e a quelli dovuti, nelle more della messa in sicurezza delle opere di regolazione, in base al "Protocollo operativo temporaneo per il coordinamento della concessione Alto Chiese con il lago d'Idro in attuazione dei punti 12) e 13) della deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 1710 del 3 luglio 2008";
- b) le modalità di svaso e reinvaso dei quantitativi d'acqua aggiuntivi;
- c) i criteri per il calcolo della compensazione economica dovuta al concessionario, prevedendo in particolare i limiti massimi e il termine ultimo per la corresponsione;
- d) le modalità di corresponsione della compensazione economica dovuta al concessionario.

2. La compensazione economica prevista dal comma 1 può essere corrisposta dalla Provincia se ~~entro il 31 dicembre 2020~~ **entro il 30 giugno 2021** è concluso un accordo di programma con la Regione Lombardia avente ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche, interventi o altre attività di interesse comune sul territorio provinciale nel quale si prevede che la Regione Lombardia concorra al loro finanziamento in misura non inferiore alla compensazione, fissando inoltre un termine massimo entro il quale dev'essere avviata la realizzazione delle opere, degli interventi o delle altre attività individuati. Se l'accordo non è sottoscritto entro quest'ultimo termine la compensazione economica può essere comunque corrisposta dalla Provincia a fronte del versamento anticipato da parte della Regione Lombardia, secondo le modalità stabilite nell'accordo ai sensi del comma 1, lettera d).

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 335.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 sull'unità di voto 09.04 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato)."

Nota all'articolo 34

- L'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 - e cioè della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 13

Elenco prezzi

1. Ai fini della trasparenza e del coordinamento dell'attività tecnico-amministrativa nel settore dei lavori pubblici la Giunta provinciale approva un elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale.

2. Le voci dell'elenco sono determinate con riferimento anche alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 12.

3. L'elenco prezzi viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione ed è applicabile a decorrere dalla data della sua pubblicazione. L'elenco prezzi è aggiornato annualmente e viene pubblicato entro il 31 dicembre di ogni anno. L'elenco prezzi costituisce necessario parametro di riferimento sia nella fase di progettazione e di affidamento lavori sia nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi.

- 34 -

3 bis. Per i progetti posti in gara la cui approvazione a livello almeno definitivo è intervenuta nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento, tale elenco può essere utilizzato nei sei mesi successivi alla pubblicazione del nuovo elenco prezzi. Questa disposizione si applica anche con riferimento ai progetti i cui costi sono stati calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 43 (Contenimento del costo dei lavori pubblici) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

4. L'adozione di prezzi relativi a voci non previste nell'elenco prezzi, nonché l'adozione di prezzi diversi da quelli previsti nell'elenco prezzi deve essere adeguatamente motivata. Il regolamento può definire le modalità e i limiti per l'adozione di voci non previste o di prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi.

5. Il richiamo alle voci dell'elenco prezzi comporta l'applicazione integrale delle prescrizioni tecniche ivi stabilite.

5 bis. L'elenco prezzi prevede uno specifico capitolo per gli oneri della sicurezza. **Le spese generali di ciascuna voce relativa agli oneri della sicurezza possono essere riconosciute fino alla percentuale del 17 per cento della somma dei costi per la manodopera, per i noli e trasporti e per i materiali.**

6. La Giunta provinciale stabilisce le ulteriori modalità di diffusione dell'elenco prezzi.

6 bis. Il dipartimento competente in materia di lavori pubblici, individuato dalla Giunta provinciale, svolge le attività preordinate all'elaborazione dell'elenco prezzi di cui al comma 1 nonché le funzioni di supporto al responsabile del procedimento nella valutazione dell'anomalia delle offerte, anche a favore di amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia ove lo richiedano. La pubblicazione dell'elenco prezzi è disposta sentite le organizzazioni imprenditoriali, professionali e sindacali di categoria.

6 ter. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta provinciale, ove possibile contestualmente all'approvazione dell'elenco prezzi di cui al comma 1, individua, in riferimento alle rilevazioni effettuate dallo Stato relativamente alle variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e previo parere del comitato tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 55, gli aumenti del costo dei materiali derivanti da fatti eccezionali, tali da determinare un'eccessiva onerosità nell'esecuzione dei lavori pubblici, da compensare con l'indennizzo previsto dall'articolo 46 ter, comma 4."

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 10 novembre 2020, n. 75, d'iniziativa della Giunta provinciale su proposta del presidente Maurizio Fugatti, concernente "Legge di stabilità provinciale 2021".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 10 novembre 2020
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 23 novembre 2020.
- Approvato dal consiglio provinciale il 18 dicembre 2020.